



## TRIBUNALE DI GENOVA

## VERBALE DI UDIENZA

- art. 480 e segg. c.p.p. -

Il giorno: lunedì 26 febbraio 2007 alle ore 9.00in Genova davanti a: 3 sezionePresidente: DELUCCHIGiudice: MINICIGiudice: CARTAcon l'assistenza del cancelliere: Felicia De Rito con WALTER MARTINO

che espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Sig. \_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_ che inizia alle ore: \_\_\_\_\_

per la trattazione in pubblica udienza del processo N. 03306 05 nei confronti di:

**PERUGINI ALESSANDRO** - LIBERO non presente già cont. (2)assistito da: Avvocato SCOPESI GIOVANNI del foro di GENOVA di FIDUCIA  
subito per PENDINI VITTORIO GENOVA**POGGI ANNA** - LIBERA non presente già pres. (2)assistito da: Avvocato PRUZZO UMBERTO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
sostituito da funzionario d'ufficio**DORIA ORONZO** - LIBERO non presente già cont. (2)assistito da: Avvocato PISCHEDDA ENNIO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
[accusato] pres. con P. e U. di G.**CIMINO ERNESTO** - LIBERO non presente già cont. (2)assistito da: Avvocato OREFICE SALVATORE del foro di ROMA di FIDUCIA  
~~GERRE ELENA~~ GERARDO Roberto ~~ROMA~~ GE

(1) ART. 162 D.L. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 1241 è confermata con atto scritto ed esibito in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica

PELLICCIA BRUNO

- LIBERO

non presente

pres.  
già cont. (2)

assistito da: Avvocato ORFEDI SALVATORE del foro di ROMA di FIDUCIA

POLLASTRO PHLOMENA ROMA

*substituita su. COSTANTINO ROBERTO*

*non pres.*

GUGLIOTTA ANTONIO BIAGIO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato VACCARO A. del foro di GENOVA di FIDUCIA

*substituita su. Scodellaro*

*presente su. Vercaro ore 10.15*

VALERIO FRANCO

- LIBERO

non presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato HILARIA PASQUI del foro di GENOVA di FIDUCIA

*substituita su. Pasqui*

MAIDA DANIELA

- LIBERA

non presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato PALIAGA LUCIO del foro di VARESE di FIDUCIA

*substituito su. Pasqui*

BRAINI GIAMMARCO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CONDIPODERO MAURIZIO del foro di REGGIO CALABR di FIDUCIA

*substituito su. Sambugaro*

BARUCCO PIERMATTEO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato VERCELLOTTI GIANNI del foro di CUNEO di FIDUCIA

FERRERO ALESSANDRO CUNEO

*[funzione] Avv. Garbagnati in sostituzione*

TARASCIO ALDO

- LIBERO

non presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato SAMBUGARO STEFANO del foro di GENOVA di FIDUCIA

(1) ART. 162 D.L. n. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo nonché la posizione giuridica.

TALU ANTONELLO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SAVI STEFANO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*scritto su Perquis*

ARECCO MATILDE

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato C. GRILLO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*scritto su Perquis anche presente su Grillo*

PARISI NATALE

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato PIETRO BOGLIOLO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*scritto su Zuccone*

TURCO MARIO

- LIBERO

non presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato SAMBUGARO STEFANO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

UBALDI PAOLO

- LIBERO

non presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato GIACOMINI GIUSEPPE

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

IUNCA PIERGIOVANNI

GENOVA

*scritto su Cortigiani*

PISCITELLI MAURIZIO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*scritto su Zuccone*

MULTINEDDU ANTONIO GAVINO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

ZUNINO GIORGIO

GENOVA

*anche per su Biondi*

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è confermata con atto scritto ed esibita in dibattimento.

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

RUSSO GIOVANNI

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
BIONDI CARLO GENOVA

*sempre su Fucino*

FURCAS CORADO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
ZUNINO GIORGIO *anche* GENOVA

*per Biondi*

SERRONI GIUSEPPE

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
ZUNINO GIORGIO *anche* GENOVA

*per Biondi*

FONICIELLO MARIO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
BIONDI CARLO GENOVA

*sempre su Fucino*

AVOLEDO REINHARD

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
ZUNINO GIORGIO *anche per* GENOVA

*Biondi*

PINTUS GIOVANNI

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
ZUNINO GIORGIO *anche per* GENOVA

*Biondi*

ROMEO PIETRO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA  
BIONDI CARLO GENOVA

*sempre su Fucino*

(1) ART. 162 D.L. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

MURA IGNAZIO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA

BIONDI CARLO GENOVA

*assistito su fiducia*

MANCINI DIANA

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato FRANZOSA PIERANTONIO del foro di GENOVA di FIDUCIA

SALOMONE MASSIMO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SCOPESI G. del foro di GENOVA di FIDUCIA

GAETANO ANTONELLO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato MASCIA M. del foro di CHIAVARI di FIDUCIA

*assistito su nuovo domicilio*

PIGOZZI MASSIMO LUIGI

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SCODNIK NICOLA del foro di GENOVA di FIDUCIA

AMADEI BARBARA

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato G.M. GALLO del foro di GENOVA di FIDUCIA

*assistito su Scodnik*

CERASUOLO DANIELA

- LIBERA

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SIMEONE ALBERTO del foro di BENEVENTO di FIDUCIA

*assistito su Scodnik*

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è contenuta con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

INCORONATO ALFERDO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato AVIAROLI ALFONSO MAR del foro di NAPOLI

di FIDUCIA

*lib. te su Correnti*

PATRIZI GIULIANO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato ROSSI VINCENZO

del foro di PERUGIA

di FIDUCIA

*costituito su Piscedda*

FORNASIERE GIUSEPPE

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CELASCO FIORENZO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*[Scodick] presenti su Celasco*

TOLOMEO FRANCESCO PAOLO BA - LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CELASCO FIORENZO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*[Scod] Presenti su Celasco*

NURCHIS EGIDIO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CELASCO FIORENZO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*[Scod] Presente su Celasco.*

MULAS MARCELLO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato IAVICOLI MARIO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*lib. te su Correnti*

AMOROSO GIOVANNI

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato FRAGALA ENZO

del foro di PALERMO

di FIDUCIA

*lib. te su Pasquini*

(1) ART. 162 D.L. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

SABIA COLUCCI MICHELE

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato FRAGALA ENZO

del foro di PALERMO

di FIDUCIA

*istituto su Pasqui*

TOCCAFONDI GIACOMO VICENZ - LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato VACCARO ALESSANDRO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*istituto su Scandone*

AMENTA ALDO

- LIBERO

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato MARIO IAVICOLI

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

*istituto su Cuccella*

MAZZOLENI ADRIANA

- LIBERA

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato AMODIO ENNIO

del foro di MILANO

di FIDUCIA

BASSI MASSIMO

MILANO

*istituto su Pasqui*

SCIANDRA SONIA

- LIBERA

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato GUERCIO LAURA

del foro di ROMA

di FIDUCIA

CECON ALESSANDRO *in de* GENOVA

*per Cuccella su H presente*

ZACCARDI MARILENA

- LIBERA

non presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato IAVICOLI MARIO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr. Petruttello - Miniati (delega n° / 2007 ) (1)

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è contenuta con atto scritto ed esposta in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

Sono altresì presenti le seguenti altre parti:

assistit\_\_\_ e difes\_\_\_ da:

(3) Rest. Civ.  
P. e.

v. fogli alla

Fatto l'appello del\_\_\_ person\_\_\_ offes\_\_\_, de\_\_\_ testimon\_\_\_, dei periti, interpreti e consulenti  
tecnici, si dà atto che

Il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti.

(4)

(3) Indicare le generalità

(4) Eventuali rilievi in ordine alla costituzione delle parti e provvedimenti conseguenti.

## RESPONSABILI CIVILI

MINISTERO degli INTERNI

MINISTERO della GIUSTIZIA

MINISTERO della DIFESA

Avv. G. NOVARESI

Avv. M. PUGLIARO

è presente

è presente

\*\*\*\*\*

### AVVOCATO

### PARTE CIVILE

1) Avv. AUDITORE è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

DI BIASO

2) Avv. AGUSTONI ha presente

sost. proc. Avv. Bigliuzzi

HALDIMANN

3) Avv. BALLERINI è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

SESMA GONZALES

4) Avv. BIGLIAZZI è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

DE VITO

PASOLINI

SCHMIEDERER

5) Avv. BREZIGAR è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

MARCHIO'

6) Avv. CAFIERO ha presente

sost. proc. Avv. Costi F

HINRICHS

HUBNER

7) Avv. CANESTRINI è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

BENINO Claudio

HOGLUND

RUBER

OLSSON

SVENSSON

8) Avv. CARANZANO è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

BERSANO

SANTORO

9) Avv. CASADEI è presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

MANGANARO

10)Avv. CASAGRANDE non presente  
sost. proc. Avv. Bignetti

ARRIGONI  
BENETTI  
LAURIOLA  
REPETTO  
ZINCANI

11)Avv. COSTA i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

MARTENSEN

12)Avv. CRISCI i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

AMODIO  
CALLERI  
CROCCHIANI  
DE MUNNO  
DELLA CORTE  
MOROZZI  
MORRONE  
PIGNATALE  
TABBACH

13)Avv. D'ADDABBO i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

BATTISTA  
BISTACCHIA  
DE FLORIO  
GRIPPAUDO  
TANGARI

14)Avv. D'AMICO i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

AVENI Simone  
PERRONE

15) Avv. DI SANSEBASTIANO i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

DEVOTO

16)Avv. DOZZO i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

ROSSOMANDO Angelo

17) Avv. FAURE non presente  
sost. proc. Avv. Bisoli dalle ore 10.00

PATZKE

18)Avv. FERRARI i presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

MAFFEI

non  
19)Avv. FIORINI i presente  
sost. proc. Avv. Bisoli  
dalle ore 10.00

WAGENSCHIEIN

20) Avv. FOSSATI con presente

sost. proc. Avv. Rocca

BRAUER  
ZEUNER

21) Avv. FRISONE e presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

ARECCO

22) Avv. GAMBERINI e presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

DORING

23) Avv. GIANNELLI e presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

ALFARANO

24) Avv. GRILLO con presente

sost. proc. Avv. Bignazzi

CAIROLI

25) Avv. GUIGLIA con presente

sost. proc. Avv. Costa F.

presente alle ore 11-10

GATTERMAN  
KRESS  
ZEHATSCHEK

26) Avv. HOFFMANN o presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

NATHRATH

27) Avv. INSABATO \_\_\_\_\_ presente

sost. proc. Avv. Bignazzi

CAMANDONA

28) Avv. LAMACCHIA e presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

FORNAISIER  
ROSTELLATO

29) Avv. LAMMA \_\_\_\_\_ presente

sost. proc. Avv. Bignazzi

ARCULEO  
FERRAZZI  
MANGANELLI  
VALGUARNERA  
GAGLIASTRO

30) Avv. LERICI con presente

sost. proc. Avv. Quatiero

BONNECASE  
LE BOUFFANT  
VIE VALERIE  
DUBREUIL

31) Avv. LUNGARINI e presente

sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

LUNGARINI Fabrizio

32)Avv. MALOSSÌ non è presente  
sost. proc. Avv. Grignani HERMANN

33)Avv. MALTAGLIATI non è presente  
sost. proc. Avv. Quartaro AZZOLINA  
SCHENONE  
DI PIETRO

34)Avv. CONTI non è presente  
sost. proc. Avv. Porcile FASSA (madre DI PIETRO)

35)Avv. MENZIONE è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_ BENINO Andrea  
DELFINO  
GHIVIZZANI  
MERLINO  
ISERANI  
MASSAGLI

36)Avv. MICALI non è presente  
sost. proc. Avv. Biglietti SUBRI

37)Avv. MIRAGLIA R. è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_ BERTI

38)Avv. VASSALLO A. è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_ ALLUEVA

39)Avv. MOSER è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_ WEISSE

40)Avv. MULTEDO non è presente  
sost. proc. Avv. Quartaro LUPI  
BARRINGHAUS

41)Avv. NESTA è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_ D'AVANZO

42)Avv. NOVARO non è presente  
sost. proc. Avv. Biglietti  
anti Grignani CHICARRO  
ENDER TALINE  
FRANCESCHIN  
GRAF  
LARROQUELLE  
LAVAL  
OTERO BALADO  
PERCIVATI  
BERTACCHINI  
FLAGELLI  
JAEGER

43) Avv. PAGANI è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

BARTESAGHI GALLO Sara  
BLAIR  
BUCHANAN  
DOHERTY  
MC QUILLAN  
MOTH

BARTESAGHI Enrica (madre Sara)  
GALLO (padre Sara)  
GANDINI (madre di Giovannetti)

44) Avv. PARTESOTTI è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

PARTESOTTI Giorgia

45) Avv. PASSEGGI non presente  
sost. proc. Avv. Bigliatti

KUTSCHKAU  
SAMPERIZ  
VOON UNGER MORITZ

46) Avv. PASTORE è presente  
sost. proc. Avv. Guiglia

SCHATTI  
DUMAN MESUT  
GOL SUNA

47) Avv. PINTO è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

ROSSOMANDO Massimiliano

48) Avv. PORCILE è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

ANERDI  
BUSSETTI  
DI MADDALENA  
RUGGIERO

49) Avv. ROCCATTI non presente  
sost. proc. Avv. Bigliatti

NEBOT

50) Avv. ROSSI non presente  
sost. proc. Avv. Bigliatti

GALLOWAY  
TREIBER

51) Avv. ROVETA è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

BORGIO  
CARCHERI Alessandro  
CARCHERI Gabriele  
DIONISI

52) Avv. SABBATINI è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

GUIDI

53)Avv. SACCO è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

GIOVANNETTI ,

54)Avv. SANDRA no presente  
sost. proc. Avv. Biglietti

SCALA  
SCHLEITING  
TOMELLERI

55)Avv. SODANI è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

MENEGON  
SPINGI

56)Avv. STRAMINIONI è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

PERSICO

57)Avv. TADDEI è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

LACONI  
CUCCADU  
'IGHINA  
PASSIATORE '  
PFISTER

58)Avv. TAMBUSCIO è presente alle ore 11.00  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

LORENTE  
BALBAS  
BRUSCHI  
DIGENTI  
FELIX MARQUELLO  
MADRAZO  
MORET

no  
59)Avv. TARTARINI è presente  
sost. proc. Avv. Buboli  
alle 10.00

CUCCOMARINO  
SCORDO  
BROERMANN GROSSE  
HAGER  
HEIGL ,  
WIEGERS  
ZAPATERO

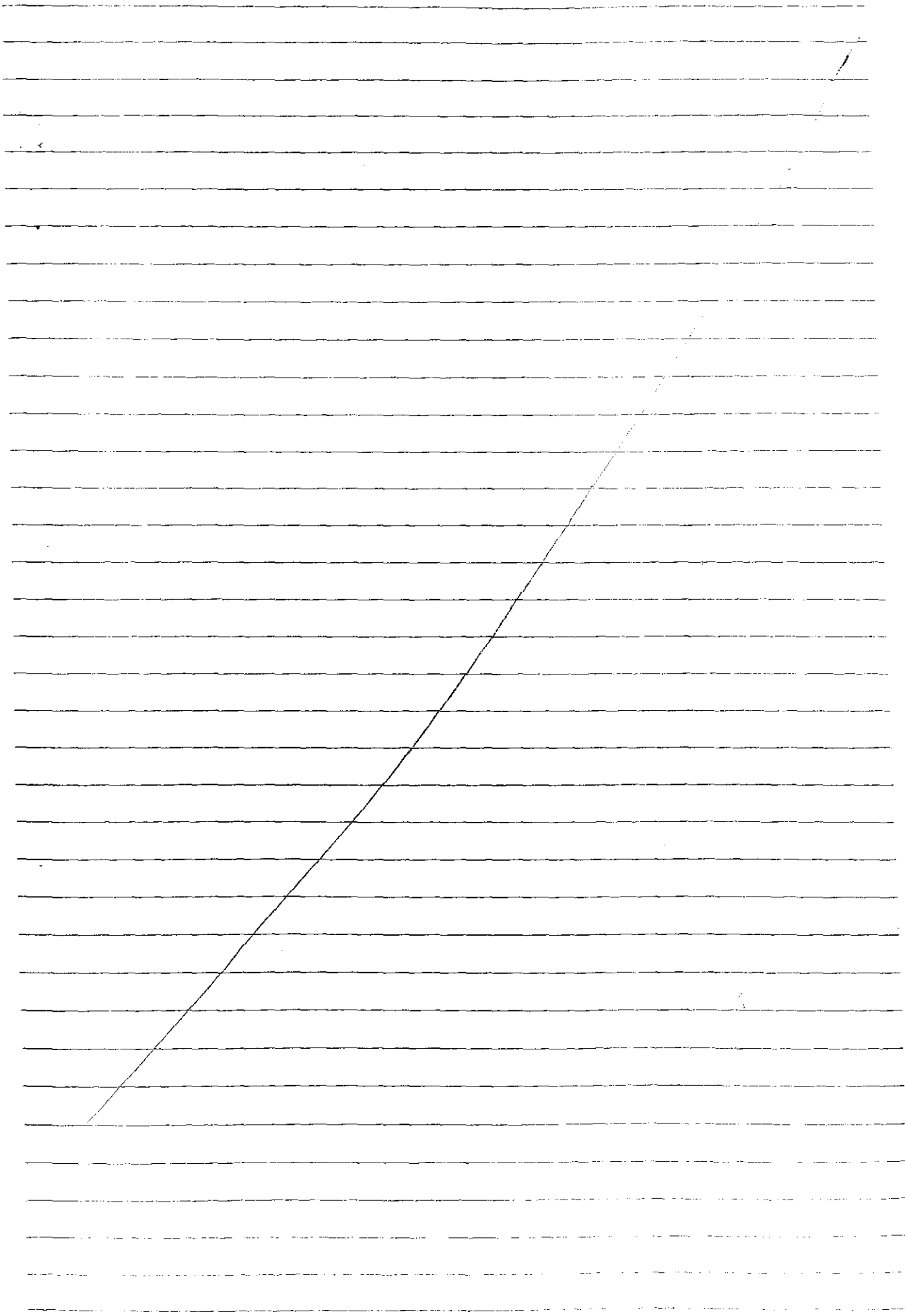
60)Avv. TRUCCO è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

BODMER  
LUTHI

61)Avv. VANO è presente  
sost. proc. Avv. \_\_\_\_\_

NOGUERAS CHAVIER





N. 10875/03/21 R.G.P.M.  
N. 1761/06 R.G.I.P.

TRIBUNALE DI GENOVA  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice dott.ssa Lucia Vignale,

letta la richiesta di archiviazione depositata il 18.6.2005 e reiterata il 9.11.2006;

lette le opposizioni proposte da Moritz Von Unger, Kutschkau Anna Julia, Bartesaghi Gallo Sara, Pasolini Bruno, De Vito Stefano, Subri Arianna, Galloway Jan Farrel, Delfino Gianluca, Guidi Francesco, Iserani Massimo, Massagli Nicola, Kirsten Wagenschein, Schreiter Karl, Cuccomarino Carlo, Scordo Antonia, Hager Morgan Katherin, Treiber Teresa, Weisse Tania, Wiegers Dafne, Zapatero Garcia Guillermina, Germanò Chiara, Doring Matthias, Broermann Grosse Miriam, Heigl Miriam, Patzke Julia, Franceschin Diana, Chicarro Sancez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Larroquelle David Thomas Arnaud, Graf Andrea, Laval Alban Sebastien, Jaeger Laura, Flagellu Amaranta Serena, Percivati Ester, Camandona Sergio, Tabbach Mohamed, Pignatale Sergio, Morozzi David, Della Corte Raffaele, De Munno Alfonso, Callieri Valerio, Amodio Massimiliano, Crocchianti Massimiliano, Morrone Maria Addolorata, Mc Quillan Daniel, Blair Norman Jonatan, Doerty Nicola Anne, Moth Richard Robert, Battista Alessandra, De Florio Anna, Grippaudo Gabriella Cinzia;

letti gli atti del procedimento, le memorie depositate dai difensori e udite le parti in udienza, sciogliendo la riserva assunta il 20.1.2007 osserva:

I - Il presente procedimento costituisce stralcio da altro più ampio procedimento avente ad oggetto numerosi reati - dall'abuso d'autorità contro arrestati o detenuti, all'abuso d'ufficio, alla violenza privata, fino alle lesioni personali volontarie, alle percosse, alle ingiurie e alle minacce - ascritti, a diverso titolo, a personale appartenente alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e all'Arma dei Carabinieri che prestò servizio presso il sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova Bolzaneto in occasione del vertice G8 tenutosi in Genova tra il 20 e il 22 luglio del 2001.

Il procedimento ha ad oggetto due singole posizioni che, unitamente a numerose altre, erano state fatte oggetto di richiesta di archiviazione depositata il 18.6.2005.

Si tratta in particolare: della posizione di Agati Giuseppe, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 608 c.p. commesso in Genova il 21.7.2001 in danno di Bistacchia Marco, e della posizione di Sabella Alfonso sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 608 c.p. e 323 c.p. commessi in Genova tra il 20 e il 22 luglio 2001.

In relazione a tali due posizioni la richiesta di archiviazione formulata il 18.6.2005 non è stata accolta e, con ordinanza del 1.3.2006, questo Giudice ha disposto la formazione di un autonomo fascicolo processuale, che ha restituito al P.M. indicando

un termine entro il quale dovevano essere eseguite ulteriori indagini necessarie ai fini della decisione. I rappresentanti della Pubblica Accusa hanno compiuto gli accertamenti loro indicati ed il 9.11.2006 hanno reiterato la richiesta d'archiviazione richiamandosi alle motivazioni formulate in precedenza ed osservando che dalle nuove indagini non erano emersi elementi a sostegno della tesi accusatoria.

Le posizioni di Agati e Sabella devono dunque in questa sede essere nuovamente esaminate tenendo conto dell'esito complessivo degli accertamenti eseguiti e senza che sia più il caso di discutere sulla completezza delle indagini.

Si osserva in proposito che già nell'ordinanza del 1.3.2006 (pagg. 33 e ss) sono state valutate irrilevanti ai fini del decidere ulteriori indagini che l'indagato aveva chiesto fossero eseguite.

Quanto alla richiesta - formulata dagli odierni opposenti - di esaminare nuovamente i testi Claudio Ricci ed Alfonso Mattiello e di procedere ad un confronto tra Sabella e coloro che all'epoca dei fatti erano a lui sottoposti (Gen. Doria Oronzo, Cap. Cimino Ernesto, Cap. Pelliccia Bruno), è sufficiente rilevare che un tale mezzo di prova non potrebbe fornire indicazioni precise circa la condotta dell'indagato, sicché, in concreto, si tratta di uno strumento inidoneo ad apportare alla decisione un contributo conoscitivo rilevante.

2 – Va esaminata per prima la richiesta di archiviazione formulata nei confronti di Agati Giuseppe, che non è stata fatta oggetto di opposizione da parte della persona offesa Bistacchia Marco e dunque solo per comodità non è stata decisa con autonomo decreto.

La richiesta è certamente fondata giacché l'esito delle indagini disposte da questo Giudice nell'ordinanza del 1.3.2006 è stato favorevole alla difesa.

Ed infatti, chiamato ad effettuare una ricognizione personale (eseguita con le forme dell'incidente probatorio e dunque nel pieno contraddittorio delle parti), Bistacchia non ha riconosciuto in Agati Giuseppe la persona *“piuttosto robusta e calva”* che indossava una tuta grigia e gli intimò di mettersi a quattro zampe *“per raccogliere dei pezzi di solette e di lacci che erano sparsi per terra”*, gli disse: *“vediamo come abbai”*, gli ingiunse di esclamare: *“viva la Polizia Italiana”*.

Com'è evidente, l'esito negativo della ricognizione elide la valenza indiziaria della precedente individuazione fotografica positiva (peraltro effettuata in termini dubitativi) e non consente di attribuire rilievo alcuno alla circostanza che al mattino del 22.7.2001 (quando si verificarono i fatti oggetto di indagine) Giuseppe Agati fosse presente nel sito penitenziario di Bolzaneto e sia stato visto urlare e mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dei detenuti.

Gli elementi raccolti a carico di Agati Giuseppe sono, insomma, del tutto inidonei a sostenere l'accusa in giudizio e correttamente i Pubblici Ministeri hanno ritenuto di non poter esercitare l'azione penale nei suoi confronti.

3 - Più complesso è il discorso per quanto riguarda la posizione di Sabella Alfonso in relazione alla quale è necessario riassumere, ancora una volta, le emergenze delle indagini ed esaminare in dettaglio quanto sostenuto dai Pubblici Ministeri, dal difensore dell'indagato, dall'indagato stesso e dai difensori delle persone offese opposenti.

Si tratta, in massima parte, di ribadire le considerazioni già espresse nell'ordinanza del 1.3.2006, considerazioni che è tuttavia opportuno richiamare in questa sede a fini di chiarezza espositiva.

Con ordine di servizio n. 886 del 28.6.2001, al dott. Alfonso Sabella, Magistrato, già capo dell'Ufficio Ispettorato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fu attribuito, il ruolo di *"coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8 a Genova"*.

Nell'adempimento del suo incarico il dott. Sabella, predispose un piano operativo generale relativo all'intervento dell'Amministrazione Penitenziaria a Genova per il vertice G8.

Il piano operativo prevedeva che, nei due siti penitenziari provvisori istituiti presso la Caserma dei Carabinieri di Forte San Giuliano e nella "Caserma Nino Bixio" del VI Reparto Mobile P.d.S. di Bolzaneto, fossero allestiti due uffici matricola e due aree sanitarie. I componenti di tali uffici (che costituivano sezioni staccate delle carceri di destinazione) dovevano provvedere all'immatricolazione, alla perquisizione e alla visita medica di primo ingresso dopodiché, a cura del servizio centrale traduzioni, gli arrestati dovevano essere trasferiti agli Istituti Penitenziari di assegnazione (Pavia, Vercelli, Voghera ed Alessandria). Unità di Polizia Penitenziaria femminile del G.O.M. dovevano sempre essere presenti nei due siti per la perquisizione delle arrestate. Gli arrestati che avessero presentato patologie incompatibili con la detenzione carceraria, dovevano essere condotti presso gli Ospedali di Genova San Martino e Genova Sampierdarena e lì sarebbero stati piantonati dal personale del servizio Centrale Traduzioni. Il supporto alle traduzioni doveva essere assicurato dal personale del Gruppo Operativo Mobile, che aveva anche il compito di garantire la viabilità. Fu infine istituito un Ufficio di Coordinamento delle operazioni, collocato presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.

Il piano operativo non prevedeva una permanenza prolungata degli arrestati presso i due siti penitenziari provvisori di Forte San Giuliano e di Bolzaneto che furono concepiti essenzialmente come luoghi di transito, ove sarebbero state compiute soltanto le formalità di primo ingresso.

In concreto così non avvenne. Gli arrestati, infatti, furono consegnati dalla Polizia di Stato all'Amministrazione Penitenziaria in gruppi, sicché, nell'ufficio matricola e nell'infermeria, si alternarono momenti d'inattività e momenti di lavoro intensissimo. Vi era inoltre l'esigenza di ridurre il numero delle traduzioni, sia per utilizzare al meglio il personale, sia perché all'esecuzione delle stesse erano stati destinati pullman molto grandi che, tendenzialmente, dovevano essere riempiti prima di iniziare il viaggio.

Conseguentemente, anche dopo essere stati messi a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria, gli arrestati rimasero per lunghi periodi in cella: prima in attesa dell'immatricolazione e della visita, poi in attesa della traduzione.

Il periodo di tempo in cui ciascun arrestato rimase a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria (ed affidato dunque alla custodia del personale dipendente dalla stessa) può essere determinato con relativa precisione. Quando l'arrestato veniva "consegnato" all'Amministrazione Penitenziaria, infatti, veniva

stilato un foglio di "presa in carico", nel quale era annotato il giorno e l'ora della "consegna". Un adempimento analogo veniva compiuto al momento della partenza per l'Istituto Penitenziario di destinazione, quando il detenuto veniva "consegnato" al capo della scorta incaricata della traduzione.

L'esame di tali documenti dimostra che gli arrestati rimasero nella caserma di Bolzaneto a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria da un minimo di un'ora e mezza o due (è il caso, ad esempio, di Schreiter Karl, Rossomando Angelo e Rossomando Massimiliano, arrestati il 20.7.2001) ad un massimo di tredici ore, tredici ore e mezzo (è il caso di Doherty Nicola Anne, Kutschkau Anna Julia, Weisse Tania, Zapatero Maria Guillermina e molte altre delle persone arrestate nella notte tra il 21 e il 22.7.2001 presso la scuola Diaz)

Va detto che tale periodo di permanenza nella Caserma si aggiungeva a quello, spesso assai più lungo (anche 20, 21 ore), trascorso a disposizione della Polizia di Stato e destinato alla fotosegnalazione e alla redazione degli atti relativi all'arresto.

Nel ricordo delle persone offese i due periodi non sono chiaramente distinti. La detenzione avveniva infatti in celle diverse della medesima struttura, poste ai lati di un unico corridoio ove stazionava indifferentemente personale della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e anche personale dell'Arma dei Carabinieri (dopo che alla stessa furono affidati compiti di vigilanza dei detenuti).

Ai fini che qui interessano, tuttavia, la distinzione tra i due periodi assume fondamentale rilievo.

Come si è visto, infatti, con ordine di servizio del 28.6.2001 al dott. Sabella era stato attribuito il ruolo di *"coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8 a Genova"*. Egli aveva dunque, di diritto, e per effetto di un apposito atto amministrativo, una funzionale *"posizione di controllo"* su tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria presente a Genova durante il periodo del vertice e, conseguentemente, una *"posizione di garanzia"* rispetto ai beni giuridici che quel personale con la propria condotta poteva ledere o esporre a pericolo. Con riferimento al sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, tale posizione di garanzia (avendo una fonte giuridica predeterminata ed astratta) poteva riguardare soltanto le persone che erano affidate all'Amministrazione Penitenziaria e non certo quelle che erano a disposizione della Polizia di Stato o dei Carabinieri.

In quanto fisicamente presente presso il sito Penitenziario di Bolzaneto (e limitatamente ai periodi di tale presenza), l'indagato Sabella avrebbe potuto assumere anche una *"posizione di protezione"* della integrità fisica e morale delle persone ivi ristrette, ed essere quindi obbligato ad impedire aggressioni derivanti dal comportamento di soggetti estranei all'amministrazione penitenziaria e a lui non gerarchicamente subordinati. Tale posizione di protezione, tuttavia, non sarebbe derivata al Sabella dal suo ruolo di coordinatore, ma da una situazione di fatto, cioè dalla concreta presenza in loco e dalla qualifica di Pubblico Ufficiale, in forza delle quali, se comportamenti vessatori fossero stati attuati di fronte a lui anche da dipendenti di altre amministrazioni, egli avrebbe potuto e dovuto impedirli.

Non risulta tuttavia dagli atti che una tale situazione si sia mai verificata, sicché a Sabella può essere contestato soltanto di non aver impedito i comportamenti vessatori posti in essere dagli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria, comportamenti

che quale "coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo su tutte le attività" dell'amministrazione stessa egli aveva l'obbligo giuridico di impedire.

Non rileva in proposito quanto osservato dai Pubblici Ministeri nella richiesta di archiviazione, e cioè che Sabella "aveva il compito di organizzare il controllo e non quindi di effettuarlo personalmente"<sup>1</sup>. Sabella, infatti, per sua espressa ammissione, era superiore gerarchico di tutto il personale penitenziario presente a Genova e ciò gli attribuiva una posizione di controllo sulle fonti di pericolo cui erano sottoposte le persone custodite e vigilate da quel personale. Ciò tanto più in quanto la fonte di quel pericolo era rappresentata, tra l'altro, proprio dal possibile comportamento illecito (attivo od omissivo) dei soggetti che a Sabella erano subordinati.

Né vale obiettare - come l'indagato ha fatto nel corso delle indagini e nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 27.2.2006 - che nel sito penitenziario di Bolzaneto le funzioni di controllo erano state interamente delegate con la predisposizione di un organigramma completo<sup>2</sup>. Le deleghe conferite, infatti, non possono considerarsi liberatorie, e lo stesso Sabella non le considerò tali giacché, come ha dichiarato, si tenne in contatto con le persone delegate e più di una volta si recò a Bolzaneto per verificare la situazione.

Nel definire la posizione di garanzia, la dottrina ha rilevato che si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente, ed ha sottolineato che compito del garante è quello di riequilibrare la "situazione di inferiorità" di determinati soggetti attraverso l'instaurazione di un "rapporto di dipendenza" a scopo protettivo. Tale definizione si attaglia perfettamente al ruolo rivestito in concreto dall'indagato Sabella, nei confronti del quale la regola di equivalenza dettata dall'art. 40 comma 2 c.p. è dunque certamente operante.

4 - Il fatto che Sabella Alfonso si trovasse nella speciale posizione di "garante" prevista dal secondo comma dell'art. 40 c.p., ed avesse quindi l'obbligo giuridico di impedire determinati eventi, non è tuttavia sufficiente a configurare una responsabilità penale.

La regola di equivalenza dettata dall'art. 40 comma 2 c.p., infatti, non fonda certo un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché il "garante" in tanto potrà rispondere dell'omesso impedimento di un evento, in quanto fosse consapevole che quell'evento si sarebbe verificato e lo abbia voluto, ovvero ne abbia accettato il rischio.

Sabella Alfonso, del resto, è sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 323 c.p. e 608 c.p., che sono puniti esclusivamente a titolo di dolo e non anche a titolo di colpa.

E' proprio sulla scorta di tali considerazioni che sono state formulate le due successive richieste di archiviazione oggi in esame.

<sup>1</sup> così a pag. 416 della richiesta del 18.6.2005.

<sup>2</sup> L'organigramma individuava: un responsabile della sicurezza e dell'organizzazione della struttura (Isp. Gugliotta Antonio), un responsabile dell'Ufficio Matricola (Isp. Tolomeo Paolo), un responsabile dell'area sanitaria (dott. Toccafondi Giacomo), due coordinatori del Nucleo Traduzioni (Capitani Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno), un coordinatore delle squadre G.O.M. (Isp. Reale Roberto)

Le dichiarazioni delle persone offese (fin da subito coincidenti benché si trattasse di persone che erano transitate dalla Caserma in giorni diversi, che per lo più neppure si conoscevano, che provenivano da differenti nazioni e spesso non parlavano la stessa lingua) provano che gran parte di coloro che transitarono nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto furono sottoposti ad un trattamento fisicamente e psicologicamente "vessatorio".

Questo trattamento, riservato a ciascun detenuto, senza apprezzabili interruzioni, per tutta la permanenza nel sito, si manifestò principalmente nell'imposizione arbitraria di posizioni scomode e disagioli che dovevano essere mantenute per molte ore sino a diventare insopportabili e cui furono obbligate anche le persone ferite. Chiunque si spostava dalla posizione obbligata (che consisteva di solito nel rimanere con la fronte e le mani al muro le braccia alzate e le gambe divaricate) veniva percosso. Frequenti erano poi i colpi nelle gambe (per farle divaricare maggiormente) e i colpi alla nuca (per effetto dei quali la testa andava a sbattere contro al muro). Oltre alle *"posizioni vessatorie di stazionamento"* furono imposte ai detenuti *"posizioni vessatorie di accompagnamento"*. Quando dovevano spostarsi, infatti, essi erano costretti a tenere la testa abbassata (talvolta fino all'altezza delle ginocchia) e a tenere le mani sulla testa o dietro la schiena. Nel corridoio, inoltre, sostavano in permanenza numerose persone, appartenenti ai diversi corpi di Polizia presenti nel sito, che facevano ala al passaggio degli arrestati ingiuriandoli e percuotendoli. Come rilevano i Pubblici Ministeri, a ciò si aggiunse *"il consapevole mancato rispetto delle più elementari esigenze di vita della persona: nelle celle faceva anche molto freddo, non venivano forniti cibo ed acqua in maniera sufficiente, spesso veniva impedito il sonno"*<sup>3</sup>.

Secondo la condivisibile prospettazione accusatoria, tale comportamento integra gli estremi oggettivi del reato di cui all'art. 608 c.p. Costituiscono, infatti *"misure di rigore non consentite dalla legge"* quei comportamenti che *"sono suscettibili di modificare sfavorevolmente e illegalmente lo stato di restrizione della libertà personale al quale il soggetto passivo è legittimamente sottoposto"*<sup>4</sup>.

Secondo i Pubblici Ministeri, però, *"nel trattamento inflitto ai detenuti dalle Forze dell'ordine in Bolzaneto vi è stato molto di più di una, comunque assai grave, compressione del residuo spazio di libertà dei detenuti; vi è stata una volontà molto più intensa, diretta a vessare le persone ristrette nel sito, a lederle nei loro diritti fondamentali"*. Infatti *"la gravità, l'intensità e la sistematicità delle violazioni commesse, tutte in danno di parti offese appartenenti alla stessa area "no global" e quindi con solidarietà di idee; l'univocità delle azioni illegali, dirette tutte al disprezzo, all'umiliazione ed alla vessazione di queste persone proprio per la loro appartenenza ideologica e per le loro caratteristiche particolari di abbigliamento e di capigliatura; la reiterazione delle condotte per tutto il tempo di permanenza nella struttura senza apprezzabili interruzioni; i continui riferimenti negli insulti e nelle minacce alla contrapposizione tra il movimento "no global" e le forze dell'ordine (...); i continui riferimenti in chiave minacciosa ad una prossima futura fine del movimento, in una con i chiari riferimenti politici e i continui richiami con parole e gesti al nazismo e al fascismo e alla loro politica antisemita, sono tutti elementi fortemente indicativi dell'esistenza di una volontà intenzionale, diretta a porre in*

<sup>3</sup> così, testualmente alla pag. 354 della richiesta depositata il 18.6.2005

<sup>4</sup> così, testualmente, alla pag. 355 della richiesta depositata il 18.6.2005

*essere o comunque tollerare e consentire queste vessazioni".*<sup>5</sup>

Secondo l'impostazione accusatoria - che è già passata al vaglio dell'Udienza Preliminare chiusasi con il rinvio a Giudizio della massima parte degli imputati - l'esistenza di un dolo così intenso, intenzionalmente volto ad arrecare agli arrestati un danno ingiusto, consentirebbe di ipotizzare in capo a coloro che operarono all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto in posizione *"apicale"* e furono presenti nella struttura *"per un tempo apprezzabile"* il reato di abuso d'ufficio. Si tratterebbe infatti di un comportamento posto in essere da Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni e in violazione di specifiche norme di legge: dall'art. 27 della Costituzione Italiana; all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ratificata dallo Stato Italiano con legge 4/8/1955 n. 848; fino agli artt. 1 e 8 dell'ordinamento penitenziario (legge 354/75).

Osservano in proposito i Pubblici Ministeri che la sistematicità e gravità delle condotte vessatorie poste in essere fu necessariamente percepita dai *"vertici"* della struttura, che si resero conto di quanto succedeva, ne valutarono l'antigiuridicità, ma tuttavia consentirono che le condotte vessatorie proseguissero. Con una tale condotta, i *"vertici della struttura"*, lesero volontariamente ed anzi, intenzionalmente, i diritti fondamentali degli arrestati e dei fermati e - avendo fatto ciò in violazione di specifiche disposizioni di legge e nell'esercizio del Pubblico Ufficio cui erano preposti - si resero responsabili del reato di cui all'art. 323 c.p.

Secondo i rappresentanti della Pubblica Accusa, tuttavia, una tale responsabilità potrebbe essere ipotizzata (e l'accusa in giudizio sarebbe quindi sostenibile) soltanto nei confronti di coloro che, oltre ad avere una posizione di vertice, rimasero nella struttura *"per un tempo apprezzabile"*, tempo che nella prima richiesta di archiviazione è stato quantificato *"in qualche ora, circa sei-otto, grosso modo (...) un turno di lavoro"*<sup>6</sup>.

Ciò giustifica la richiesta di archiviazione formulata nei confronti di Sabella Alfonso.

Osservano i Pubblici Ministeri:

- che l'esame dei tabulati relativi alle utenze in uso all'indagato (acquisiti su indicazione di questo Giudice a seguito dell'ordinanza del 1.3.2006) non ha fornito elementi *"dai quali possa desumersi con certezza una permanenza continuativa e di durata non breve dell'indagato a Bolzaneto"*;

- che dalle risultanze di indagine emerge *"una presenza del Magistrato sicuramente ripetuta anche nella stessa giornata, ma non continuativa e non protrattasi per quel tempo apprezzabile, che l'Ufficio ha individuato sostanzialmente nell'arco di tempo ancorabile ad un turno di lavoro"*;

- che, verosimilmente, nessun atto di violenza ai danni degli arrestati fu posto in essere alla presenza di Sabella, il quale non aveva qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, era estraneo sia alla Polizia di Stato che alla Polizia Penitenziaria, e, essendo un magistrato, non era *"omogeneo"*, per qualifica e formazione, a coloro che nel sito penitenziario operavano;

- che la presenza di Sabella nel sito fu intermittente e sempre preannunciata, ed è quindi possibile che egli non si sia reso conto *"dell'antigiuridicità della situazione"*

<sup>5</sup> così, testualmente, alle pagine 360 e 361 della richiesta depositata il 18.6.2005

<sup>6</sup> pag. 385 della richiesta depositata il 18.6.2005

*(trattamento complessivo disumano e degradante e violazione dei diritti dei detenuti) sotto il profilo del perdurare della stessa”;*

- che egli ha dichiarato di aver notato, in due differenti occasioni, che alcuni detenuti erano in piedi e con le mani al muro, di aver creduto alle giustificazioni dategli dall'Ispettore Gugliotta (che collegavano tale posizione ad esigenze di sicurezza), di aver dato disposizioni affinché tale posizione fosse mantenuta solo per il tempo indispensabile, e comunque non oltre il quarto d'ora;

- che nulla prova che l'odierno indagato si sia reso conto che un tale ordine non fu rispettato.

I difensori di numerose persone offese si sono opposti alla richiesta di archiviazione oggi in esame come già avevano fatto con riferimento alla prima richiesta, depositata il 18.6.2005.

Osservano gli oppositori che le dichiarazioni rese dall'indagato - il quale ha sostenuto di essere stato a Bolzaneto due o forse tre volte tra il 20 e il 22 luglio 2001, ma sempre per breve tempo - sono smentite da Mulas Marcello (secondo il quale Sabella *“veniva tutti i giorni anche all'ufficio matricola”*), Amoroso Giovanni (che vide Sabella all'interno della struttura *“almeno quattro volte”*), Mattiello Alfonso (secondo il quale il dott. Sabella *“era presente soprattutto a San Giuliano, ma nell'arco della giornata visitava spesso anche Bolzaneto”*, e Doria Oronzo (imputato per i reati di cui agli artt. 608 c.p., 323 c.p. 40 comma 2 c.p.) secondo il quale lui e Sabella furono presenti a Bolzaneto più o meno per lo stesso tempo e, quando era nella caserma, *“Sabella non stava in un punto fisso, girava per la struttura, comprese anche, a volte, le celle”*. Sottolineano ancora gli oppositori che, secondo quanto dichiarato da Amoroso Giovanni nella deposizione del 7.11.2003, *“Sabella veniva ogni giorno ad ispezionare, si tratteneva qualche ora e stava proprio alla matricola, certe volte veniva mattina e pomeriggio”* ed aggiungono che, nel corso del dibattimento aperto a carico dell'Ispettore Gugliotta ed altri per violazione degli artt. 608, 323 40 cpv c.p., Sabella è stato definito come *“un presenzialista”*.

Secondo gli oppositori, in ragione della qualifica rivestita - che faceva di lui il superiore gerarchico di tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria presente a Genova in occasione del vertice G8 - il dott. Sabella aveva l'obbligo di impedire che le persone condotte in stato d'arresto presso la caserma di Bolzaneto e poste a disposizione della Polizia Penitenziaria fossero sottoposte a misure di rigore non consentite dalla legge. Egli, inoltre, si rese necessariamente conto di quanto stava accadendo giacché le condotte vessatorie in danno dei detenuti non ebbero significative interruzioni. Anche poche visite di breve durata sarebbero state dunque sufficienti a percepire che erano in corso violenze e vessazioni ed avrebbero dovuto indurre l'odierno indagato ad esercitare i propri poteri di controllo e ad adoperarsi efficacemente perché tali comportamenti avessero fine.

Ad avviso degli oppositori le deposizioni da cui risulta che Sabella fu più volte presente nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto sarebbero da se sole sufficienti a giustificare l'esercizio dell'azione penale e non sarebbe necessario a tal fine conoscere la frequenza e la durata delle sue visite nella caserma, né provare (come ritengono invece i Pubblici Ministeri) che la permanenza nel sito si protrasse per un tempo apprezzabile pari almeno ad un turno di lavoro.

Sostengono, insomma, gli oppositori, che dovrebbe essere ordinato ai Pubblici Ministeri di formulare l'imputazione nei confronti di Sabella Alfonso per non aver impedito - pur avendone l'obbligo giuridico ed essendo consapevole della condotta dei subordinati - che appartenenti alla Polizia Penitenziaria sottoponessero a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette nella Caserma di Bolzaneto a disposizione della Polizia Penitenziaria e per aver quindi, nello svolgimento delle proprie funzioni e in violazione di norme di legge e regolamento, intenzionalmente arrecato ingiusto danno a quelle persone.

5 - Già nell'ordinanza del 1.3.2006 si è avuto modo di sottolineare che un preciso accertamento sulla frequenza e sulla durata delle visite che Alfonso Sabella effettuò presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto sarebbe stato necessario alla decisione.

A tal fine è stata disposta l'acquisizione dei tabulati relativi alle utenze cellulari che erano in uso all'indagato tra il 20 e il 23 luglio 2001.

L'indagine disposta non ha purtroppo conseguito i risultati sperati, sia perché non sempre dai tabulati risulta la località ove è situato il ripetitore d'aggancio delle telefonate sia - e soprattutto - perché, nei casi in cui le chiamate sono state fatte o ricevute nella Val Polcevera, i ripetitori d'aggancio coprono un'area che comprende, oltre alla caserma di Bolzaneto e alle zone ad essa circostanti, anche la Casa Circondariale di Pontedecimo ove era collocato un "Ufficio di coordinamento delle operazioni" e dove l'odierno indagato aveva dunque motivo di recarsi e rimanere.

Ciò impedisce di stabilire in termini obiettivi e con sufficiente grado di attendibilità quante volte Sabella si recò nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto e quanto tempo, ogni volta, vi rimase.

A tal fine, non resta dunque che far riferimento alle deposizioni di Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Mattiello Alfonso, Ricci Claudio e Doria Oronzo (dalle quali risulta una frequenza non costante, ma comunque reiterata nel tempo), ed alle dichiarazioni rese dall'indagato, il quale ha detto di essere andato a Bolzaneto spesso - ed anche per periodi non brevi - nei giorni precedenti all'inizio del vertice al fine di organizzare l'ufficio matricola e verificare la funzionalità del sito, ma di esservi recato tra il 20 e il 22 luglio 2001, non molte volte, e comunque sempre per breve tempo.

Tali essendo le emergenze delle indagini non è certo possibile ipotizzare che Sabella Alfonso si sia reso responsabile del reato di abuso d'ufficio secondo la prospettazione accusatoria formulata dai Pubblici Ministeri ed oggi oggetto di valutazione dibattimentale nei confronti di altre persone.

Come si è visto, infatti, la Pubblica Accusa ha ritenuto di poter ipotizzare la sussistenza di un tale reato perché le vessazioni poste in essere all'interno del sito penitenziario furono gravi, continuative e persistenti, e furono favorite dal progressivo affermarsi di una sorta di artificiosa "contrapposizione ideologica" tra le forze dell'ordine e la comune area politica di appartenenza degli arrestati.

Secondo i rappresentanti della Pubblica Accusa ciò proverebbe *"l'esistenza di una volontà intenzionale, diretta a porre in essere o comunque tollerare e consentire"* i comportamenti vessatori.

E' di tutta evidenza, però, che una tale volontà intenzionale non può neppure essere

ipotizzata nel caso in cui non vi sia prova di una permanenza nel sito protrattasi nel tempo. Invero, solo una presenza prolungata e continuativa nel luogo ove i comportamenti illegittimi furono compiuti poteva consentire a coloro che avevano l'obbligo giuridico di impedirli di valutarne e interpretarne il contenuto, il significato ed il fine. E solo a queste condizioni la mancata adozione di iniziative atte ad impedire (o almeno a dissuadere) dalla prosecuzione delle condotte vessatorie implicava adesione morale alle stesse e condivisione dell'intenzione lesiva che le ispirava.

Nel caso dell'indagato Sabella non può dirsi che una tale condivisione vi sia stata: sia perché le indagini non provano che la sua presenza a Bolzaneto fu prolungata nel tempo (l'unica indicazione in tal senso proviene dal teste Amoroso che tuttavia non ha distinto tra le visite che l'indagato effettuò nelle ore precedenti l'arrivo degli arrestati e quelle successive); sia perché nessuna delle persone sentite sul punto ha saputo collocare nel tempo le visite effettuate da Sabella (ed è evidente, anche nella prospettazione accusatoria, che l'intenzionalità lesiva progredì in intensità, così da essere via via più agevolmente percepibile da coloro che erano preposti al controllo); sia perché nulla, nella sua condotta precedente ai fatti e nel successivo comportamento processuale, consente di affermare che egli abbia potuto condividere quella volontà di violare norme di legge o regolamento al fine di recare ad altri un danno ingiusto che è necessaria ad integrare il delitto di cui all'art. 323 c.p..

6 - Più complesso è il discorso in relazione al reato di cui all'art. 608 c.p. che è un reato istantaneo del cui omesso impedimento l'odierno imputato potrebbe essere chiamato a rispondere anche a titolo di dolo eventuale.

L'art. 608 c.p. punisce il Pubblico Ufficiale che *"sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità"*.

Come si è detto (v. retro par. 3 e par. 4), di tale reato Sabella Alfonso potrebbe essere chiamato a rispondere solo in forza della disposizione di cui all'art. 40 comma 2 c.p., cioè per non aver impedito che dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria a lui sottoposti adottassero nei confronti delle persone detenute presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto misure di rigore non consentite dalla legge. Sabella aveva, infatti, una "posizione di controllo" su tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria presente a Genova durante il periodo del vertice ed una "posizione di garanzia" rispetto ai beni giuridici che quel personale, con la propria condotta, poteva ledere o esporre a pericolo.

La regola di equivalenza dettata dall'art. 40 comma 2 c.p., peraltro, non fonda un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché in tanto il "garante" potrà rispondere dell'omesso impedimento di un evento in quanto fosse consapevole che quell'evento si sarebbe verificato e lo abbia voluto, ovvero ne abbia accettato il rischio.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che costituisca una *"misura di rigore non consentita dalla legge"* ogni limitazione della libertà personale dell'arrestato o detenuto diversa ed ulteriore rispetto a quella imposta dalla sua condizione. La relazione al progetto del codice penale sottolineava in proposito che *"al*

*detenuto rimane sempre una certa sfera d'azione, di scelta, sia rispetto alla stessa libertà di locomozione, sia rispetto all'interesse che egli ha di non subire altre restrizioni oltre quelle che possono essergli legittimamente e legalmente imposte"*<sup>7</sup>. Nell'ordinamento vigente, la disposizione di cui all'art. 608 c.p. contribuisce anche ad attuare i principi contenuti nell'art. 13 della Costituzione, in base al quale non sono ammesse restrizioni della libertà personale *"se non per atto motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"* ed *"è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*.

Il reato di cui all'art. 608 c.p. è un reato a forma libera che può commettersi con qualsiasi mezzo idoneo a ridurre il margine superstite di libertà personale che l'arrestato e il detenuto legittimamente conservano. Costituirono dunque *"misure di rigore non consentite dalla legge"* i comportamenti fisicamente e psicologicamente *"vessatori"* che le persone offese hanno riferito e che sono stati descritti al paragrafo 4 della presente ordinanza.

Gli oppositori sostengono che, poiché i comportamenti di cui si è detto non ebbero significative interruzioni, durante le sue visite in caserma Sabella necessariamente li percepì ed avrebbe dunque dovuto adoperarsi per impedirli.

Obiettano i Pubblici Ministeri che l'indagato era un magistrato e non era quindi legato da rapporto di colleganza a coloro che nel sito operavano, che i suoi spostamenti erano noti alla Polizia Penitenziaria che lo scortava e le sue visite a Bolzaneto erano sempre in qualche modo preannunciate, sicché è verosimile che, in presenza di lui, gli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria si siano astenuti dalle vessazioni più *"eclatanti"*, evitando di porre in essere atti palesemente lesivi dell'integrità fisica o del decoro dei reclusi.

L'indagato ha sempre negato con veemenza di aver avuto consapevolezza del fatto che le persone ristrette nel sito penitenziario di Bolzaneto potessero essere state sottoposte al trattamento disumano e degradante che emerge dalle deposizioni delle persone offese. Tale versione difensiva, appassionatamente sostenuta nel corso delle indagini e nelle due udienze svoltesi di fronte a questo Giudice, non trova in atti smentite sicure giacché nessuna delle persone offese ha ricordato di aver visto l'odierno indagato assistere a condotte vessatorie o ha descritto come presente ai fatti una persona con le caratteristiche somatiche di Sabella.

Certo, il clima in caserma non doveva essere *"sereno"* (ma non vi era posto in cui lo fosse a Genova in quei giorni), e certo la tensione, il disagio e la paura degli arrestati dovevano essere agevolmente percepibili anche in occasione di visite brevi, e sebbene si trattasse di visite preannunciate. Non v'è tuttavia prova positiva che l'odierno indagato fosse in condizione di ascrivere quella tensione, quel disagio e quella paura, oltre che ai fatti - gravissimi - che si erano verificati in città, anche al trattamento cui gli arrestati erano sottoposti dagli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria.

La situazione complessiva - e la sensibilità istituzionale che è lecito attendersi da un Magistrato - avrebbero probabilmente consigliato maggiore attenzione e prudenza, una presenza più costante, un controllo più rigoroso. Sarebbe stato opportuno, insomma,

<sup>7</sup> Così testualmente la *"Relazione del Presidente della Commissione Ministeriale per il progetto del Codice penale"* pag. 508

cercar di comprendere ciò che – pur nella confusione e nella difficoltà del momento – certamente poteva essere almeno intuito.

In questo senso si può affermare che il comportamento del dott. Sabella non fu adeguato alle necessità del momento. Egli fu infatti negligente nell'adempire al proprio obbligo di controllo, imprudente nell'organizzare il servizio (non prevede che gli arrestati avrebbero potuto rimanere a lungo nei siti penitenziari provvisori), imperito nel porre rimedio alle difficoltà manifestatesi (non dispose per una più rapida esecuzione delle traduzioni e una riduzione dei tempi di permanenza nel sito, non impartì ordini affinché nelle celle – ove gli arrestati rimasero in concreto anche molte ore - fossero distribuiti acqua, viveri e altri generi di conforto).

Tali colpevoli omissioni, tuttavia, potrebbero comportare una responsabilità ai sensi degli artt. 40 cpv e 608 c.p. soltanto se fosse positivamente provato che l'indagato seppe delle condotte vessatorie attuate dai suoi sottoposti o si rese conto che quelle condotte potevano essere tenute e, pur avendo tale consapevolezza, omise di impedirle.

Non è sufficiente a fornire una tal prova la circostanza che nella caserma di Bolzaneto i comportamenti vessatori siano stati sistematici e ripetuti. L'abitudine di quei comportamenti, infatti, non implica che gli stessi siano stati attuati senza interruzione alcuna e non dimostra che Sabella ne sia stato consapevole. Dimostra, al più, che l'indagato, adempiendo con maggiore diligenza e costanza ai propri doveri di controllo, avrebbe potuto accorgersi di quanto stava avvenendo. Suggerisce cioè l'esistenza di un comportamento gravemente colposo che non può tuttavia essere sindacato in questa sede.

7 – Tra le condotte “vessatorie” poste in essere in danno delle persone ristrette nella Caserma di Bolzaneto a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria ve n'è una della quale il dott. Sabella, per sua espressa ammissione, ebbe consapevolezza e sulla quale occorre quindi soffermarsi.

Si tratta della condotta consistita nel far rimanere i detenuti in piedi con le braccia alzate, le mani al muro e le gambe larghe, posizione efficacemente definita dai Pubblici Ministeri come “*vessatoria di stazionamento*”.

E' evidente che, nell'imporre una tale posizione, coloro che avevano la custodia degli arrestati modificarono in senso sfavorevole lo stato di restrizione della libertà personale al quale gli stessi erano legittimamente sottoposti. Una tale iniziativa, tuttavia, non era necessariamente illegittima. L'art. 1 della legge sull'ordinamento penitenziario dispone, infatti, che negli istituti penitenziari non possano “*essere adottate restrizioni*” che non siano giustificabili con esigenze di “*ordine e disciplina*” e appunto tali esigenze sono state invocate dall'Amministrazione Penitenziaria per spiegare il comportamento dei propri dipendenti.

Già di fronte alla Commissione Parlamentare d'indagine sui fatti del G8 si sostenne che la scelta di tenere gli arrestati nella posizione sopra indicata era stata determinata da esigenze di sicurezza ed in particolare:

- dalla necessità di distinguere le persone già perquisite da quelle che ancora non lo erano state;
- dalla necessità di tenere separati eventuali gruppi tra loro contrapposti e dividere gli uomini dalle donne;

33

- dalla necessità di garantire la visibilità delle persone recluse, attesa la scarsa illuminazione e l'esistenza, nell'unica cella a disposizione della Polizia Penitenziaria, di un angolo buio sulla sinistra della grata di accesso;
- dalla necessità di evitare che i detenuti si avvicinassero alla finestra, le cui sbarre erano ancorate al muro in modo inadeguato.

Nessuna di tali spiegazioni appare convincente.

Per separare i perquisiti dai non perquisiti, gli uomini dalle donne, e - gli uni dagli altri - i componenti di eventuali gruppi antagonisti, non vi era infatti alcuna necessità di tenere le persone in piedi e con le mani al muro, ma era sufficiente distribuire i detenuti in diverse parti della cella.

Prima dell'inizio del vertice, inoltre, si era provveduto a rinnovare integralmente l'impianto d'illuminazione della caserma e a rinforzare le grate alle finestre e, secondo quanto dichiarato dal generale Doria, nessuno segnalò mai né problemi di visibilità nelle celle né situazioni di pericolo concretamente derivate dal sistema di ancoraggio delle grate (che erano fissate al muro dall'esterno invece che - come normalmente avviene negli Istituti Penitenziari - dall'interno). Non si comprende poi perché eventuali problemi conseguenti all'ancoraggio delle grate o alla cattiva illuminazione delle celle avrebbero potuto essere risolti tenendo i detenuti in piedi e con le mani al muro. A tal fine, infatti, sarebbe stato assai più utile tenere i reclusi lontani dalla finestra e dalle zone meno luminose che imporre loro per lungo tempo una postura innaturale e disagiata.

Pertanto, come efficacemente sottolineato nella relazione stilata il 10.10.2001 dalla Commissione Ispettiva del D.A.P., *"qualunque siano state le ragioni che indussero i responsabili della gestione dei detenuti nella struttura a mantenere ferme le disposizioni operative adottate dalla Polizia di Stato nelle camere di sicurezza adiacenti, le riferite modalità della detenzione si rivelarono oggettivamente vessatorie, degradanti e sicuramente eccessive rispetto al fine cui erano asseritamente dirette, potendosi astrattamente individuare (...) soluzioni alternative e meno gravose per i detenuti"*

L'indagato Sabella ha ammesso di aver constatato in almeno due occasioni (al venerdì sera - o forse al sabato mattina - e poi nuovamente al sabato notte durante la visita del Ministro della Giustizia) che i detenuti venivano tenuti in piedi e con le mani al muro. Di ciò egli chiese spiegazione all'Ispettore Gugliotta il quale invocò le esigenze di sicurezza sopra indicate.

Pur essendo convinto che le giustificazioni fornite da Gugliotta fossero valide (particolarmente con riferimento alla necessità di evitare contatti - ed eventuali scambi di oggetti - tra persone già perquisite e persone che ancora non lo erano state), Sabella dispose che quella posizione fosse mantenuta solo per il tempo *"strettamente necessario"* e comunque non oltre un quarto d'ora.

Fu dunque lo stesso Sabella a valutare non giustificabile con esigenze *"d'ordine e disciplina"* la prolungata imposizione di tenere le mani al muro e rimanere eretti. Un'imposizione che, come lo stesso Gugliotta lasciò intendere, era influenzata dallo spirito di emulazione, e dall'esigenza di non delegittimare la Polizia di Stato che teneva gli arrestati in quel modo. Cioè da valutazioni che nulla potevano avere a che fare con la sicurezza, l'ordine e la disciplina di un sito penitenziario.

Doveva trattarsi, del resto, di una posizione davvero inusuale, visto che tutti i sanitari presenti nel sito la notarono (e ne hanno parlato quando sono stati sentiti dai P.M.<sup>8</sup>) ed anche il Ministro, in occasione della sua visita nella struttura, ne chiese spiegazione a Sabella.

Nel fornire tali spiegazioni, l'odierno indagato non ritenne di ribadire che quella posizione doveva essere mantenuta solo per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di perquisizione, ma invece fece proprie le giustificazioni che aveva ricevuto dall'ispettore Gugliotta, che vide così ufficialmente ratificato il proprio operato e ne ottenne un'implicita legittimazione.

Sarebbe stato forse opportuno – proprio di fronte ad una così alta Autorità dello Stato – ribadire che i detenuti dovevano essere salvaguardati e che solo per breve tempo poteva esser loro imposto di rimanere in una posizione tanto disagiata. Tuttavia non può desumersi dalla mancata adozione di una tale iniziativa che Sabella avesse scelto di “lasciar fare”, accettando il rischio che le modalità di detenzione divenissero troppo gravose e, in definitiva, vessatorie. Si deve considerare infatti che il Ministro aveva deciso di recarsi in visita ufficiale nella caserma di Bolzaneto per portare sostegno e solidarietà alle Forze dell'Ordine così duramente impegnate in quei giorni, sicché il contesto non si prestava all'esercizio di poteri di controllo e a Sabella poteva anche sembrar fuori luogo, in quella sede, richiamare i propri uomini al rispetto degli ordini ricevuti.

L'indagato ha sostenuto di non aver mai sospettato che gli ordini impartiti non fossero stati rispettati, e la sua tesi difensiva non è smentita né dall'analisi dei tabulati telefonici (che non hanno fornito elementi utili a riguardo) né dalle deposizioni in atti, che provano visite frequenti, ma non consentono di collocare quelle visite nel tempo né di stabilirne la durata.

Si deve in proposito rilevare che presenze intermittenti e di breve durata, anche se ripetute nell'arco della stessa giornata, non necessariamente potevano consentire all'indagato di rendersi conto che i detenuti rimanevano in piedi e con le mani al muro anche per molto tempo e comunque ben oltre la necessità.

E' vero che Sabella non risulta aver adottato alcuna iniziativa per assicurarsi che ciò non avvenisse. Tuttavia non vi è in atti alcun elemento di prova che ad una tale mancanza d'iniziativa si sia accompagnata la consapevolezza che gli ordini impartiti sarebbero stati violati e non invece la convinzione che i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria si sarebbero attenuti alle istruzioni ricevute.

In altri termini, se è vero che Sabella omise di vigilare sulla durata di “posizioni di stazionamento” che, se imposte troppo a lungo, assumevano obiettivo carattere vessatorio, è anche vero che una tale omissione non può essere ascritta ad un atteggiamento doloso di accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma sembra invece essere frutto di una colpevole negligenza, che indusse l'odierno indagato a confidare nella correttezza dei propri sottoposti ed a supporre erroneamente che – pur in quella situazione di eccezionale difficoltà – il richiamo al rispetto delle regole sarebbe stato sufficiente ad evitare deviazioni ed eccessi.

<sup>8</sup> si vedano le dichiarazioni rese da Poggi Marco e Pratisoli Ivano il 21 e 22.8.2001, le dichiarazioni rese dall'infermiere Andreini il 6.6.2002, le dichiarazioni rese da Amenta Aldo il 23.5.2002

In conclusione, le indagini svolte provano che Alfonso Sabella non adempì con la dovuta scrupolosa diligenza al proprio dovere di controllo e che, pur trovandosi nella speciale posizione di "garante" prevista dall'art. 40 comma 2 c.p., non impedì il verificarsi di eventi che sarebbe stato suo obbligo evitare.

Tuttavia - non essendo nota né accertabile, la frequenza e la durata delle ispezioni da lui compiute presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto - non è possibile sostenere in giudizio che, tenendo una tale condotta omissiva, l'indagato abbia accettato il rischio del verificarsi degli eventi lesivi oggetto di indagine rendendosi così responsabile del delitto di cui all'art. 608 c.p. che (lo si deve ricordare) è punibile soltanto a titolo di dolo.

Un tale atteggiamento psicologico non è provato in atti né potrebbe ragionevolmente essere provato nel corso del dibattimento e ciò impone l'archiviazione del procedimento perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

#### **Il Giudice per le Indagini preliminari**

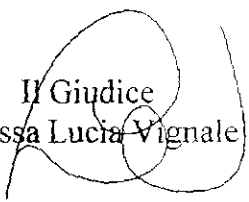
Visti gli artt. 408, 409, 410 c.p.p. e l'art. 125 d.lg 271/89

Accoglie la richiesta di archiviazione e dispone che gli atti siano restituiti all'Ufficio del Pubblico Ministero

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai Pubblici Ministeri e notificato agli indagati Sabella Alfonso e Agati Giuseppe, alle persone offese oppponenti e ai rispettivi difensori.

Genova, il 24.1.2007

Il Giudice  
dott.ssa Lucia Vignale



Depositato in cancelleria il 24.1.2007

Il Cancelliere C1

Dott.ssa Maria Maddalena De Franchi





## ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il tit. \_\_\_\_\_ richiesto

da PM \_\_\_\_\_

Sig. ALFONSO JABELLA \_\_\_\_\_

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde u. 21/11/62 BIVONA (AG) \_\_\_\_\_

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue (2) \_\_\_\_\_

All'epoca dei fatti in epistola fu il ruolo  
presso il ministero sum. penitenziario  
ADIR PM

alla fine di luglio fui contattato dal  
capo dipartimento per recarmi a Genova  
per il corroboramento per evitare problemi  
sul posto. C'è stato un provvedimento  
scritto.

Il PM emette decreto di mandati  
il tutto riconosce il provvedimento fornito  
da Mancuso.

Non sapevo nulla del GB solo in quel periodo  
disputo cosa c'era a Genova.

Nella fase preparatoria l'amministrazione penitenziaria  
decise di dividere il carcere di massima sicurezza  
perché a Marsani era stato autorizzato un  
centro degli anticomunisti.

le cose straordinarie scritte per essere lette  
e pubblicate. Il lavoro si occupa del primo  
di me dell'opera. La morte.  
Per il lavoro di ricerca di nuove parole  
io lavoro a Genova: prima di leggere questi  
due cose sono più organizzate.  
Venne a Genova e per prima cosa cercò  
i medici se ne occupò.  
Prima di essere un individuo si era  
di Bolzano e ha lavorato a questi tempi  
lo istituto S. S. a Bolzano e S. a  
ha lavorato per l'istitutazione.  
Bisognava pensare a dove collocare ogni  
tutto molto più. Rivoluzione del  
avere la disponibilità di un'industria  
e bolzano ha lavorato molto  
Istituto di ricerca per eventi simili  
ogni ospedale.  
Il primo in di tale: i provvedimenti  
arrivati dal tale in relazione a questi  
problematiche.  
Il problema autentico è tale a causa  
fare gli atti.  
Prima di redigere questi documenti si fa  
una ricerca con le istituzioni. Istituto  
Istituto. Vennero illustrate le problematiche  
per l'ordine pubblico con eventuale attacco  
militare.

Vengo poi a Genova con il nome in  
Ricerca del dott. Meloni, Rappini e altri.  
In quelle occasioni Rappini ~~ha~~ ha  
che come si doveva operare per lui.

realtà delle persone che sono in  
operative che viene loro date per  
che all'arrivo in Giappone, come  
re che arrivano con questa carta, molto  
e altro per assicurarsi a quell'ora  
qualità alle loro ore di lavoro  
figo - Il piano prevede che i turisti  
vengano posti privi a Poutadecum  
e poi a Bolzano.  
Avere foto dei palloni in San Giuliano  
e Poutadecum Bolzano.  
Ricordo che San Giuliano non era lontano  
ma che Bolzano era più lontano.  
Forse con me un medio penitente  
in merito presso l'osp. Gallico.  
C'era anche problemi per coesistere al piano  
di fare una doccia in questo i gas loro  
uomini devono anche mettere fighi orh-  
can N.  
Gli arresti di Pola e GF andarono a  
Bolzano e quelli del C.C. e San Giuliano.  
Quindi gli arresti venivano posti da  
altri agenti non impegnati in ordine pubblico  
e una sola operazione a Poutadecum  
dove era il dott. Compagnoni che era il  
reperibile ecchilico delle urine.  
Le urine venivano anche poste per sapere se gli  
arrestati erano stati alla fabbrica.  
Dopo l'investigazione era stata pensata da  
di l'arrestati venivano subito. A San Giuliano  
divenire come prima mentre a Bolzano  
le loro condizioni diventavano.  
Il P7 aveva venga arrestati al Tente  
il che 4.30. Il Godece arrestati.  
Il tutto presso la grande camera 1.411.  
le persone, medici delle penitenti.

procedere ad una visita per vedere se  
qualche cosa non si è  
guastata come per le altre macchine per  
ricetta e ha guastato come per le  
macchine le parti delle parti -  
Delegati il più alto livello del mondo e della  
police per la sicurezza -  
Il tutto rimane l'organizzazione da lui realizzato  
per l'organizzazione delle attività a Bologna -  
A Bologna era presente uno dei migliori  
tecnici dell'automazione per la gestione con  
cui lavorai all'occasione -  
Vive unito al tutto le macchine del tutto  
il tutto insieme -  
Il tutto illustra come avvenivano le operazioni  
nell'industria americana la per la nuova  
che tutto il movimento -  
Le sapute dopo di cui sono state per la  
situazione, erano spesso di fronte per la  
non erano sempre gli stessi con i loro  
il lavoro che viene ricordato come cattivo  
e il lavoro il lavoro - Incontrato forse il  
cattivo e l'industria il lavoro -  
Nel mondo delle donne la polizia è stata  
cattiva del tutto il movimento  
Police erano cattivi in casa d'altri in un  
scritto tra me e la polizia che non voleva  
il personale si muoveva in altri locali della  
Cattiva -  
Non ricordo i medici ed infermieri - Ricordo  
le altre le altre -  
I medici sono accolti in loro -  
Nel mondo l'industria (e la cucina) -  
e l'industria del tutto a la cucina -  
Con il colore sono con l'industria operativa  
e occupava delle macchine a provvista una

per problemi relativi al provvedimento di ammissione al corso.  
I tempi di permanenza degli studenti in compenso  
tra gennaio e dopo il 15.  
I Poliziotti non possono arrivare a far capire  
anche se avevano il posto.  
Quindi i mezzi più piccoli erano per far  
correre ed i Poliziotti a Bolzano.  
Dopo l'incidente, l'arresto doveva essere  
trattato.  
Non era stato previsto un servizio di sorveglianza  
perché i detenuti dovevano essere trattati.  
Bolzano non era un filo detenuto.  
Il PM rinviato il doc. 4.11 al Tribunale ordinario.  
Il tutto riprese di aver parlato con le autorità.  
Poi si pose delle vedute nella prima  
stanza, entrambi a due.  
Il tutto prese da un luogo e precedentemente al  
corteo si fu una volta facciano alle porte  
di lato.  
In a Pederzoli e Bolzano dove mi dicono  
che un filo arrestato si viene da Napoli.  
Anno a Napoli dove i c.c. si erano allargati  
e gli agenti erano male attrezzati per allora  
darsi.  
Niente era la zona la zona della valle  
a farli far capire e quindi mi fece la -  
la stampa alla sera del 15. e i c.c.  
imprevedibile tempo a realizzare le vedute  
d'arresto e i mezzi erano stati fatti  
le vedute d'arresto. Facendo una ricerca  
accanto dei verbali d'arresto per avere perché  
si stabilì un a differenza enorme, gli arresti  
dei c.c. e a far prendere quelli della P.S.  
A Bolzano per un fatto si vennero per loro  
anche tutti gli altri.

l'aspetto di primarietà e di base nel campo

probabilmente anche a h. Galvano e forse altri

braccio di Andriano per re nativo

Per la tradizione e Balduino i Rucchi erano

di parte di h. Rucchi compitane e

politiche con anni delusi

La Rucchi partitane e Balduino indovina

la data di ordinazione e l'ordine grazie con

l'ordine del G. Il personale e Balduino non

erano per ordine pubblico e quindi altri che

i magistrati non dovevano essere viziati

Il personale ab. del G. era supportato alle

indagini -

Non ricordo se parli con l'ordine prima o dopo

il G. Ricordo che un rapporto aveva la carica

spaccata e forse è un rapporto greco - lo reppa

francamente è ripreso di miei indagini

le lettere che ho visto sono quelle delle Diete

del rapporto con i teatrali che ne parlano

Torquato e Scandale

Del 20 al 23 per via e Balduino. Il 20

metteva l'ordine. Pare escludere di essere altri

il nuovo esempio di rapporto di per via

di via per il più pareva anche in fatto

alcune. Parli con il comitato del rapporto

Il fatto che non vedo di essere altri e

Balduino -

Non gli sembra il veneto se non nelle

valle di particolare e non nel gli altri del

P.S. nel solo la valle di con potere delle

per te che - Gli sembra come fanno al

luna con le mani appoggiate - Io andare

formalmente senza preavviso, ma a posto

concordavano i miei spostamenti. Non

avere anche di andare a dormire - Nella

cella erano 3 o 4 persone per la notte

e mi dice che non deve dare la sua parola.  
 Ma spiega bene che non deve dare la sua parola.  
 e che non deve dare la sua parola, ma che fa  
 parte del contratto con il paese, e che per-  
 tanto non deve dare la sua parola.  
 Prendi con te la tua parola e giurami che  
 sul letto di morte. Le spiegherò che non  
 veramente. Non capii la spiegazione del proprio  
 antipatico. Ci fu detto che venivano consegnati  
 così ed io dissi di tenerli e giuravo loro.  
 impossibile e poi dovevano andare nel Palazzo.  
 Mi dissero allora così in riferimento a cose  
 li consegnare in P.S. Non ricordo problemi  
 di niente di meno.  
 Non posso escludere di avere avuto il resto tutto.  
 us a Belmonte ma perché c'era il problema  
 degli ospedali. Poi mi feci a fare il lavoro  
 e lavoravo con una regina della scorta. Per-  
 ciò mi feci con i miei fratelli e poi riuscimmo  
 bloccati a forte S. Giuliano in presenza della  
 loro famiglia allora di pronto.  
 A Belmonte parlai con il resto del resto  
 della vita del mio.  
 Dovremmo organizzare la fine delle operazioni perché  
 non si aspettassero nuovi arresti.  
 Rimanemmo in una stanza a lavorare.  
 Non c'era nulla di particolare a Belmonte.  
 Non solo che le cose non erano ubili.  
 Non credo di avere mai avuto la speranza.  
 Parlavo con i fratelli.  
 A casa con noi c'era il personale medico.  
 di Belmonte non ricordo le condizioni di  
 gli altri. Torreggi non c'era. C'era Poggi e  
 che dovevano lavorare.  
 Perché era a casa con i fratelli.

di parlare di un caso di...

Il primo caso è...

Il secondo caso è...

Il terzo caso è...

Il quarto caso è...

Il quinto caso è...

Il sesto caso è...

Il settimo caso è...

Il ottavo caso è...

Il nono caso è...

Il decimo caso è...

Il undicesimo caso è...

Il dodicesimo caso è...

Il tredicesimo caso è...

Il quattordicesimo caso è...

Il quindicesimo caso è...

Il sedicesimo caso è...

Il diciassettesimo caso è...

Il diciottesimo caso è...

Il diciannovesimo caso è...

Il ventesimo caso è...

Il vicesimo caso è...

Il ventunesimo caso è...

Il ventiduesimo caso è...

Il ventitreesimo caso è...

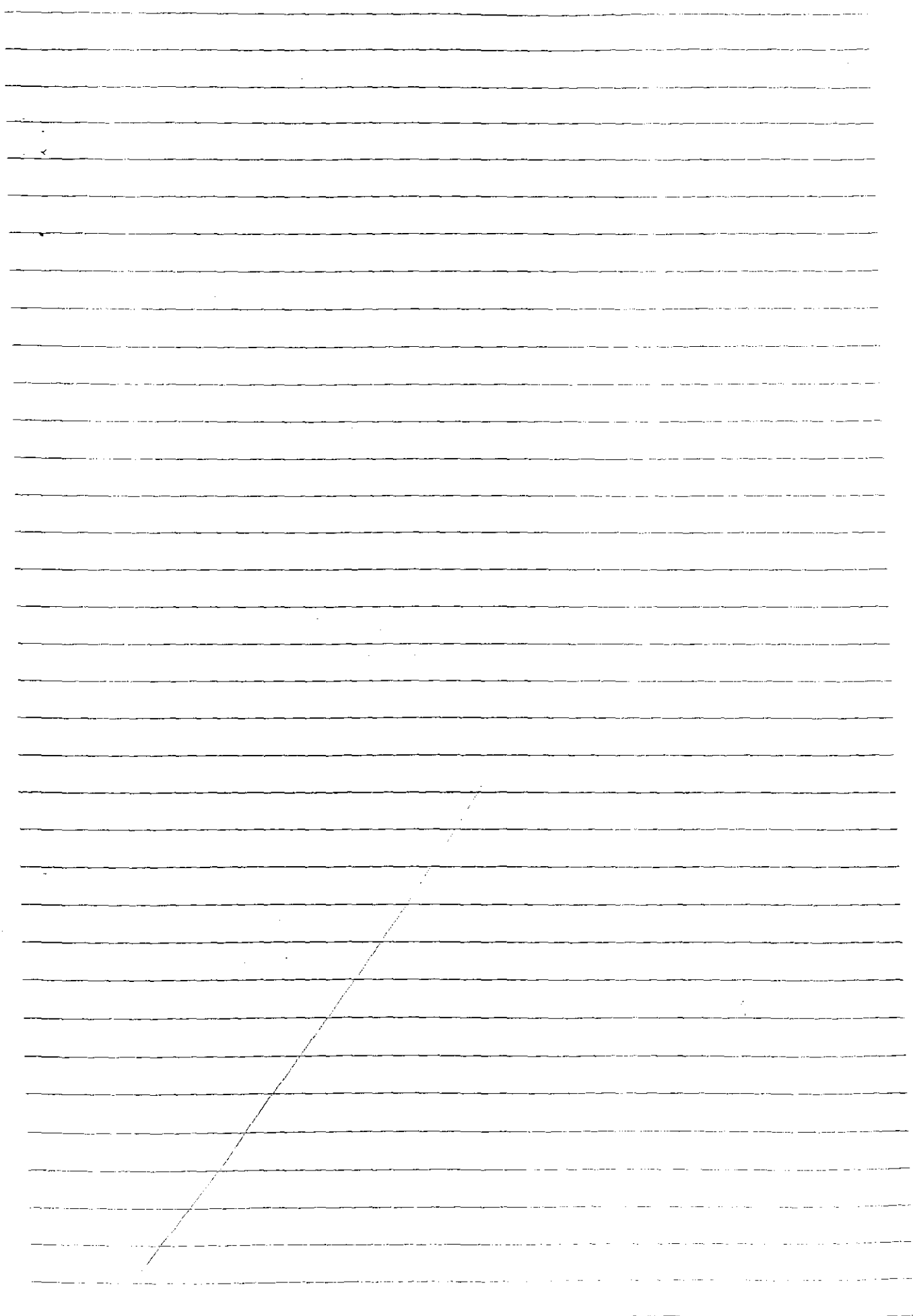
Il ventiquattresimo caso è...

Il venticinquesimo caso è...

Il ventiseiesimo caso è...

Il ventisettesimo caso è...

prova degli arresti della Dst + immagine f  
 re prima di avere molte persone f  
 nostro team cibo -  
 Il nostro di gli arresti della Dst +  
 cibo gli arresti della Dst +  
 degli arresti della Dst + nel una parte  
 di avere la mia cella 10th - ricordo che  
 non era bene avere l'aria di aver paura  
 En 10th, meditate non aveva pace di reg  
 pure -  
 Alle matricola ogni immaturità ha la  
 sue per le lingue l'ispettore mi dice non  
 si preoccupi dottor de qualche matricola  
 viene riammesso al tutti un controllo di  
 immaturità se tale allora di non aver  
 vite moduli precompilati -  
 Non sono a conoscenza di nulla di particolare  
 su' arrivo al controllo per gli stranieri -  
 Non è facile accedere a Bolzano -  
 Il tutto controlla e proprio Pc in autonomia  
 del tribunale -  
 Di lettura di una nota in cui riferisce  
 le alcune persone fermate lambrusco  
 la matricola di arrivarci le parole e com  
 l'azione al controllo  
 Il Pn chiede che venga depositato il caso -  
 questo controllo col tutto nel Pc -  
 le allora tutte spono  
 Il Tribunale dispone l'assegnazione del file  
 per le stampa - Il file viene stampato ed  
 allegato al prelievo verbale





# Ministero del- la Giustizia

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -

- UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO -

-----

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO

OGGETTO: Intervento dell'Amministrazione Penitenziaria a Genova per il vertice G8 del 20 - 22 luglio 2001 - Cittadini tedeschi detenuti

VS. RIF.: Fax senza numero del 16 agosto 2001 del Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia e nota prot. 300/23833 in pari data della Direzione Generale per gli Italiani all'Esteri del Ministero degli Affari Esteri

Con riferimento al contenuto della nota del Ministero degli Affari Esteri su indicata, rappresento quanto segue.

I cittadini tedeschi, sentiti dalle competenti Autorità Consolari, hanno riferito diverse presunte irregolarità e, in qualche caso, fatti illeciti compiuti da appartenenti alle Forze di Polizia durante il loro arresto e trasferimento in carcere che possono così suddividersi:

- 1) violenze fisiche commesse dalla Forze di Polizia, durante la fase del loro arresto;
- 2) violenze fisiche e psichiche subite durante la permanenza presso la Caserma della Polizia di Stato di Bolzaneto, ove era anche istituito un sito penitenziario;
- 3) mancata possibilità di conferire, prima della traduzione in carcere, con difensori ed Autorità Consolari;
- 4) mancata informazione circa i loro diritti ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Vienna;



5) ritardata conoscenza delle ragioni dell'arresto.

Quanto al primo aspetto, ovviamente, questo Ufficio non è in grado di fornire alcun tipo di risposta. Può però trasmettersi copia (all.ti 1) dei diari clinici contenenti i referti medici redatti dai sanitari sia al momento dell'immatricolazione presso i siti penitenziari di Bolzaneto e Forte San Giuliano, sia al momento dell'ingresso in carcere.

In merito al punto 2) deve rilevarsi che, a Bolzaneto, operavano appartenenti a diverse Forze di Polizia e che i soggetti arrestati sono rimasti per lungo tempo a disposizione degli stessi Agenti ed Ufficiali di P.G. che avevano proceduto all'arresto (cfr. verbali di consegna, all.ti 2, con prospetto riassuntivo) prima di essere consegnati a personale di questa Amministrazione per l'immatricolazione, la prescritta perquisizione, la visita di primo ingresso e la traduzione nell'istituto di assegnazione.

In ogni caso è tuttora in corso una dettagliata attività ispettiva volta a verificare la sussistenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere da appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria in danno dei soggetti arrestati dalle Forze di Polizia durante il Vertice e immatricolati a Bolzaneto o a Forte San Giuliano e, all'uopo, è stata nominata un'apposita Commissione interna.

In merito alla lamentata impossibilità di conferire con i difensori, deve rilevarsi che, dai verbali di arresto redatti dalle Forze di Polizia precedenti (all. 3), i relativi difensori risultano regolarmente avvisati e che non si ha notizia di richieste da parte di questi ultimi di conferire con i loro assistiti durante la permanenza dei medesimi a Bolzaneto.

Risulta, peraltro, che i difensori degli arrestati abbiano immediatamente potuto conferire con i propri assistiti presso gli istituti penitenziari, salvi i casi in cui l'A.G. aveva emesso uno specifico provvedimento dilatorio.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sui Rapporti Consolari, dall'esame degli atti si ricava, invece, come tutti gli arrestati a seguito del "blitz" alla scuola Diaz, abbiano espressamente dichiarato, nel verbale di arresto redatto dalla Polizia di Stato, di non voler dare avviso ai loro familiari dell'avvenuto arresto e, nel verbale di primo ingresso reso al personale di Polizia Penitenziaria, di non consentire alla analoga comunicazione al competente consolato (all. 4).

E che sul punto non vi siano state violazioni o pressioni di sorta si evince — oltre che dal fatto che, in altri casi (cfr. dichiarazioni di Sebastian JÜNEMAN), gli arrestati



hanno affermato di avere avuto una corretta informazione circa i loro diritti pur rifiutandosi di firmare il verbale di primo ingresso – dalla circostanza che il divieto di dare la comunicazione al consolato è venuto anche da chi ha dichiarato di conoscere perfettamente la lingua italiana e non si è rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale (cfr. verbali di primo ingresso di Holger KREB, Tobias HUBNER, Mesut DUMAN, Georg BARRIMGHANS, Jakob WENZ, Valentin Klaus SEITZ).

Infine, quanto alla ritardata conoscenza delle ragioni dell'arresto, si fa presente che, per quanto riguarda l'Amministrazione Penitenziaria, a norma dell'art. 94 comma I bis disp. att. c.p.p., l'eventuale illustrazione dei contenuti del provvedimento che dispone la custodia va effettuata in sede di colloquio di primo ingresso con il detenuto o, addirittura, "successivamente", cosa che, come si evince dalle stesse dichiarazioni dei cittadini tedeschi rese alle Autorità Consolari, risulta essere stata fatta. Sul punto, peraltro, era stata emessa in data 9 luglio 2001, un'apposita circolare (all. 5) diretta alle Direzioni degli Istituti di Pena interessati al fine di sensibilizzare le medesime, tra l'altro, circa la necessità del pedissequo rispetto della norma in questione.

In merito ai disagi segnalati dall'Addetto Consolare Tedesco presso la Casa Circondariale di Pavia, in data odierna, è stata richiesta una relazione sull'accaduto alla Direzione dell'istituto.

IL MAGISTRATO DI TURNO

- Alfonso Sabella -



proprietà, l'elenco dei fatti, il PR nazionale

edile, la politica, la politica, la politica

la politica con la politica, la politica

la politica, la politica, la politica

la politica, la politica, la politica

la politica, la politica, la politica

Adri Thibault - Presidente

Forlippo, non era stato previsto a Bolzano

la presenza di interpreti o cibo perché

quella non era una struttura adeguata

una sala per l'assemblea.

Una volta l'assemblea gli arresti dovevano

essere liberi.

Non c'era coordinamento tra le forze di po-

lizia non era facile la situazione e preci-

giate, venerdì pomeriggio.

Con i carabinieri non abbiamo avuto problemi

a Bolzano con alcune carceri in ufficio

Adri P.C. Av. Biondini

Non ricordo le discussioni sui separati la

massiccia utilizzazione delle cose non ho

funzionato una parte che si separa tra loro

che l'azione politica separa le due cose.

due cose più spesse a Bolzano perché

era più a rischio per diversi motivi.

A Bolzano nel paese erano tutti

per tutti nel mondo e in pratica nel mondo.

Lea anche a Bolzano ha messo di separare

persone che pensavano e poi separare

molto perché i pensieri erano da 4/6 anni.

Non ricordo nulla di particolare

Adri P.C. Av. Biondini

Non c'era la necessità di lavorare in più

di "unabhängig", solo in carcere e di più -

per di più, interpreti -  
Tedesco o forse anche un olandese che parla  
in qualche parte. Accanto per lui,  
un altro olandese -  
Non potrei sapere quale "unabhängig" aveva  
"unabhängig" di -

ADR P.C. AM. AUDITORE

Per i minori, avevano detto che non li vole-  
vano perché era un problema del Tribunale  
vale dei minori. I minori non avevano  
anch'essi cercato e quindi non potran-  
no a Bolzano o a S. Giuliano -  
Esistono di le pure per le tante obbe  
tradotto minori -

ADR offesa AM. VACCARO

C'era un libro che non veniva ripreso  
a Bolzano, l'arresto veniva poi con le parole  
alle periferie -  
Mi sembrò strano separare i propri autisti  
ma le altre relazioni nel libro pe-  
rò di tempo un tempo giustificata -  
La lista di primo impiego era accennata al più  
che tradurre. Poi venne decisa  
una lista di primo impiego - Il 9/10 con  
otto dispendio le fasi della vita, l'assunzione  
in come il era prodotto le le più libere -  
Per costruire strutture produttive una succe-  
ra industriale cui più  
di natura della più l'industria aveva  
sopra alla o 1250

Alle ore 1300 riprende l'uscita  
le le due del fatto JABELLA

Alle ore 1430 riprende l'udienza  
tutte le parti presenti preparate l'azione  
del TITO SABBUA  
ADR Av Celajo  
Fior. Podare 12th al Tribunale

12

ADR D/esa Av. Celajo  
Balsante su un atto per l'azione con cui  
ha - l'atto di per l'atto di partito in  
che ne è coinvolto ed è stato  
Balsante non avere tutto ciò che  
in un carcere A Balsante c'è solo  
le ucraine e l'ipotesi -  
Per quanto subito annessi alla tria -  
zione che era anche quella fatta per  
che la ucraina ripartire il debito  
già nel carcere per cui non era  
mai venuta e prima l'azione che  
formalmente avviene da un atto al  
altro sito -  
suelementi il collegio di 1° grado  
a dovere avere fatto del debito e del  
istituto che ricevere il debito -  
tip. Forastere era l'immediata più antea  
rispetto a Ippolito e Tolomeo -  
Forastere doveva entrare la dopo l'uscita -  
colazione e quindi un compito di servizio  
tra l'attività del due uffici che ripresen  
tano lo ufficio ucraine -  
Vere alcune parti al TITO in alcune  
to dove Forastere con l'atto con il

Sul momento Lip. Russo e Isp. Toscani

sono a conoscenza dell'ordine di arresto nei

ghioli me -

La copia si insera al chiedere e art 504 cpp

l'invio dei due test atti -

nuove acquisizioni fatte ed allegato al presente

verbale -

Le domanda se devono andare a Bolz -

neto perche aspettare la consegna degli atti -

atti delle DIA - Neanche ero a Bolz -

ho ricevuto una telefonata da forte S. Giovanni

luogo dove erano arrestati circa 20 persone

che dovevano avere informazioni latitanti -

Gli arrestati della DIA passarono alle mie

thiche di Bolz - alle 20-21 circa -

Tolotto era responsabile delle uscite

di Bolz - era il mio referente -

Formalmente Formelle con era latente in

termini delle 2 macchine -

A Bolz - il personale si alternava in

3 turni di 8 ore tutto il personale creale

ci ha una disposizione a mia firma -

Quando non c'era Tolotto si era stato

mi ricordo una re perquisita sicuramente

lavoro su più turni - Firmati fogli stacati

divisione -

Le macchine del nuovo modello sono le

10 - A/30 c'er Formelle a Bolz -

Per la macchina le un modo per le

3 luglio deve dare la copia amministrativa

portare i miei modelli - Erano modelli

de venivano da altri centri e quindi

approvati da un direttore di distretto

Sia a Bolz - Tolotto che a S. Giovanni

un altro amministratore che poche volte

veniva in lupare erano in grado di



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Si dispone che il sotto elencato personale, attualmente in servizio di missione nell'ambito dell'organizzazione del "Vertice G8" in Genova, venga impiegato per le esigenze degli Uffici Matricola, costituiti presso il Comando Provinciale Carabinieri "Forte San Giuliano" Genova e presso il VI° Reparto Mobile Polizia di Stato di Bolzaneto.

### Matricola Bolzaneto

Grado	Cognome	Nome
Isp.re C. ♦	TOLOMEO	Paolo
Isp.re ♦	SPILA	Stefano
Sovr.te	GAGLIARDI	Umberto
Ass.te ♦	LASCIA	Gaetano
Ass.te	SALARIS	Giampiero
Ag. Sc.	CHESSA	Tiziana
Ag. Sc. ♦	MULAS	Marcello
Ag.te ♦	AMOROSO	Giovanni
Ag.te	RESTIVO	Giuseppe
Ag.te ♦	SABIA COLUCCI	Michele
Ag.te *	PASCALI	Biagio

Ass.c. ♦ GRUOSSO

VINCENZO

\*

Genova 09 Luglio 2001

### Matricola Forte San Giuliano

Grado	Cognome	Nome
Isp.re C.	IPPOLITO	Angelo
Sovr.te ♦	NURCHIS	Egidio
Isp.re	PASSARO	Fabio
Ass.te	CARLUCCI	Nicola
Ass.te	VITALE	Giovanni
Ag. Sc.	SIDA	Massimiliano
Ag.te ♦	LUCA	Cosimo
Ag.te	MONNI	Flavio
Ag.te ♦	GRECO	Domenico
Ag.te ♦	BERTONE	Vittorio
Ag.te	MICHELONE	Flavio

Il Dirigente Coordinatore  
Dr. Albano Sabella





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Si dispone che il sotto elencato personale, attualmente in servizio di missione nell'ambito dell'organizzazione del "Vertice G8" in Genova, venga impiegato per le esigenze degli Uffici Matricola, costituiti presso il Comando Provinciale Carabinieri "Forte San Giuliano" Genova e presso il VI° Reprto Mobile Polizia di Stato di Bolzaneto, coordinati dall'Ispettore Giuseppe FORNASIERE.

## Matricola Bolzaneto

Grado	Cognome	Nome
Isp.re C.	TOLOMEO	Paolo
Isp.re	SPILA	Stefano
Sovr.te	GAGLIARDI	Umberto
Ass.te	LASCIA	Gaetano
Ass.te	SALARIS	Giampiero
Ag. Sc.	CHESSA	Tiziana
Ag. Sc.	MULAS	Marcello
Ag.te	AMOROSO	Giovanni
Ag.te	RESTIVO	Giuseppe
Ag.te	SABIA COLUCCI	Michele
Ag.te	PASCALI	Biagio

## Matricola Forte San Giuliano

Grado	Cognome	Nome
Isp.re C.	IPPOLITO	Angelo
Sovr.te	NURCHIS	Egidio
Isp.re	PASSARO	Fabio
Ass.te	CARLUCCI	Nicola
Ass.te	VITALE	Giovanni
Ag. Sc.	SIDA	Massimiliano
Ag.te	LUCA	Cosimo
Ag.te	MONNI	Flavio
Ag.te	GRECO	Domenico
Ag.te	BERTONE	Vittorio
Ag.te	MICHELONE	Flavio

Genova 09 Luglio 2001

Il Dirigente Coordinatore  
Dr. Alfonso Sabella



**PERSONALE IMPIEGATO G8**

UNITA' OPERATIVE

**UNITA' OPERATIVA MATRICOLA ACCETTAZIONE DETENUTI TOTALE NR. 7**

NR.	GRADO	COGNOME	NOME	REPARTO DI PROVENIENZA	ALLOGGIATO	NOTE
1	Isp.re	FORNASIERE	Giuseppe	Sede Centrale G.O.M.	Genova P. X	
2	Isp.re C	TOLOMEO	Francesco	R.O.M. Palermo "Le Torri"	Genova P. X	
3	Isp.re	SPILA	Stefano	Sede Centrale G.O.M.	Genova P. X	
4	Sov.te	NURCHIS	Egidio	R.O.M. Tolmezzo	Genova P. X	
5	Ass.te C	SALARIS	Costantino	R.O.M. Novara	Genova P. X	
6	Agente	PASCALI	Biagio	Sede Centrale G.O.M.	Genova P. X	
7	Agente	LANZOTTI	Antonella	Sede Centrale G.O.M.	Genova P. X	

123456



parte, ricordo anche un'aperta che per  
l'era tedesca - le procedure amministrative sono "ottocor-  
te" -  
Non mi ha mai detto o segnalato problemi  
di comunicazione con gli stranieri -

ADIR Dileza Av. Repice  
Il mio intervento a quello delle polizie penali-  
tentare fu brevissimo -

Credo che il sito di Bolzano era già stato  
scelto dalla P.S. forse avevano in questo  
la preferenza di Bolzano era ben organizzata -  
Il dott. Copello l'ho visto nella stanza di Nelson -  
Non credo di aver partecipato ad una mi-  
nuta con il mio figlio ed altri magistrati pe-  
nali -

Il personale penitenziario era presente dal  
14 aprile e non lavorava - Anche i primi  
magistrati erano presenti dal 15 -  
Ricordo che mi è dovuto arrivare con  
delle armi in portate a Porto X anni  
e una telefonata da Milano fatta in  
quanto l'aperta avrebbe le magistrati e  
il magistrato non ebbe conoscenza del  
fatto -

Al dott. Gatti feci delle richieste ma non  
ottenni altro che 2 celle con ci fu colpe  
borghese -

Non si pensava che gli arresti avvenissero nello  
2 Bolzano - Per i primi da avere in dispo-  
nibilità dei parti quello erano in carica  
re - Mi posi il problema per i nostri deten-  
ti e mi dispiace che avevano prove-  
dute premurose le misure di Bolzano -  
Il comandante di reparto era un ispettore

opoli e lui con un ufficio  
del corpo di polizia per un  
Il responsabile era ~~capitolo~~ e gli ex  
casi non erano preposti e quel  
Formalmente il capo era Cagliotti e Bolzano  
Nella cella delle perquisizioni con c'era  
parche e leole  
le parole e le parole erano  
rete il ruolo - le celle erano illuminate  
de per altri alle sbarre  
A Bolzano non ho mai sentito o Bol-  
venuto all'ordine di arresti non ho mai  
aspirato ad atti di violenza o maltrattamen-  
ti. L'uomo che ho sentito gridare era  
a J. Giuliano nell'interrogatorio  
outlet del suo uccello che stava aspet-  
tando un percorso del suo governo  
vibrato -  
sapeva dei maltrattamenti solo del suo  
Nelson il giorno dopo e dopo le polizi  
perquisizioni  
Venivano eseguite dopo le perquisizioni  
Il ~~del~~ ~~del~~ c'era rapporto complicato  
e dei programmi di persone da doverlo  
operare anche tra CAGLIA e AGAT e  
altre -  
Il ~~del~~ ~~del~~ era a Rottedeuro e in effetti  
una telefonata da Carlo de Turgo di  
un liceo i compagni per come avevano  
operato -  
ADR allora su.

L'attività aveva peritura e una perquisi-  
zione per i robot che non poteva avere  
portati in carcere -

In infermeria non l'era ancora fatto  
alcune spunti del pol pol che l'ha  
alle arrestate

In infermeria c'era l'acqua  
Il carcere consegna i beni a tutti gli

arrestati nel carcere nuovo.

Alle macchine l'era due Re fin in

ex ed una l'ipotesi.

Credo che tutti gli arrestati furono fotografati  
e fatti uscire all'aria in carcere.

Le Witi e Beltrami sono per dare le Witi

orti alle traduzioni. Tra compagne una

Witi di primo ingegno infatti è referto.

deve seguire la cartella nell'istituto.

ADA Av. PISCATELLA

Il 27 e 28 fu costretto da Nucaro per

l'intervento delle pol per il G8.

Finire fu costretto e così Dorina me

la dottrina. Sano non accettare la partecipazione

re colui/piuato delle pol. per.

Dorina e Sano avevano altri problemi

Io indicai il coll Dora come coordinatore

operativo.

Unre riunione al tale il doc 4.26

il presidente auto ritte.

Questo era l'incarico del colonnello Dora

incerto da Nucaro.

Credo che l'ufficio non esistesse più all'

de perché poi l'ufficio fu creato a

Ponte X.

Belli aveva l'incarico di occuparsi dell'anti-

stato per le risposte dei magistrati.

Dora lavoro tattistico nell'operazione

prima del G8. Poi le prime parti

si sviluppi responsabilmente - All'epoca

fu un lavoro molto collaborativo. Non lo  
vedevamo mai con un ordine di lavoro  
perché la tua figura era avanzata, perché  
contro le punizioni che aveva in mano  
era il mio vice. Ma non poteva dare  
ordini ai generali. Di più poteva dare  
ordini ai sottoposti. Ma per tutti se-  
perano che era coordinatore operativo.  
Avere l'ufficio Doria con il telefono  
nessuno e tutti gli addetti anche alle  
Proce. Non ricordo quei problemi  
venerano reclutati da Doria sicuramente  
quelle contabili, straordinario, S. Mar-  
durante il GB.  
Il coll. Doria era il mio alter ego a Genova  
quasi lo era. Durante il GB era  
nesso l'ufficio che non mi portava quasi  
devo presentarsi.  
Durante il GB Doria mi portava con me  
te pote mantenere contatti con i miei  
stati e anche con la Questura.  
Andai a parlare con la dottoressa Bogli perché  
gli arresti non arrivavano e poi arrivavano  
tutti insieme. Con Doria si discuteva su  
cosa dovevano fare. I miei telefoni erano  
in quel piano nelle telefonate in entrata e  
quasi tutti in uscita.  
Doria era presente quando c'era il Minio  
non ricordo quando ci fu il comitato  
era presente.  
Ognuno aveva a Beltramo ci furono  
anepiste 2 stanze - (colle) Poi solo  
una - Paravano con Doria dei rapporti  
difficili col comandante delle carceri  
fusse disponibile ma solo colle e la  
completato parte gli arresti in mano.

Quindici anni di militanza c'è una cosa  
 sola che con una donna a 50 e 40  
 uomini e da ad un apoteosi di centro-  
 mani ad un'azione del movimento se  
 potessero fare avere un'altra cosa. Non  
 fu possibile risolvere -  
 la logistica era forte a Beltramo mentre  
 e di Guillaum le tecniche tra cui  
 erano rappresentate da: fu poi portati  
 Preciso questo uomini ed una donna  
 in una grande sala di riunione -  
 Tra le varie ipotesi erano pensate a costruire  
 un direttore e Beltramo me non avevano  
 le caratteristiche per lavorare un direttore  
 e un'altra un collaboratore al reparto  
 Forse me parlò con Beltramo che non mi  
 dette di lasciar perdere in quanto era solo  
 un ufficio tecnico  
 Pensai di lavorare un collaboratore al reparto  
 per un ufficio tecnico e infermeria  
 Non ero io a dire a Beltramo non era un  
 trasferimento -  
 Non ripeto che evitare le procedure  
 Il Tribunale contro l'on. Rischèda e non  
 mostrare al tale un elenco "provisione"  
 Il tale conosce o aver visto gli elenchi  
 non giorno per giorno, il 25/11 e l'ottobre  
 in quanto erano rubati -  
 L'on. Rischèda produce 4 elenchi  
 nominali e determinati elenchi nel 1960  
 di Beltramo -  
 lo spostamento degli uomini fu operato in 10  
 mesi per il S. Guillaum era chiaro -  
 Non andò a Beltramo la mattina e solo  
 al pomeriggio e qualche un'altra che l'aveva  
 gli elenchi della DIA che erano non

venivano consegnati - Poi San Giuliano si  
fuono gli eserciti austriaci e quindi dopo  
nessuno la macchina a di Giulio  
ci fu una manifestazione al porto antico  
per le ceneri del G8 ma io non ci andai  
Dona aveva un potere enorme ma non  
lo ha usato - In quelle ore gli ordini  
erano verbali.

ADR Av. Giulio

Talvolta era succeduto ma nello stesso

arrivo a Bolzano.

Parli della loggia di Bolzano cattura  
te col #2 di Gaeta era un frustro -  
vano la divisa e forse anche con Gaeta  
e anche con la donna delle Digos.  
Erano i verbi della carriera di Bolzano

Terminato l'arrivo del tutto l'ordine

venne inviato al giorno 27/02/07

Il Presidente di anni al PR di persona

presenti

l'arrivo il verbale alle ore 1410

M

Presidente  
del PR



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Matricola Sez. distaccata di BOLZANO

## ELENCO NOMINATIVO DETENUTI ENTRATI

Dalla mezzanotte del giorno 20/07/2001 a quella del 21/07/2001 h. 24:00

### SEZIONE MASCHILE

ERANO 06 <sup>(di cui 1 R. org. Cir.)</sup>  
ENTRATI 42  
TOTALE 48 <sup>(di cui 1 R. org. Cir.)</sup>

### SEZIONE FEMMINILE

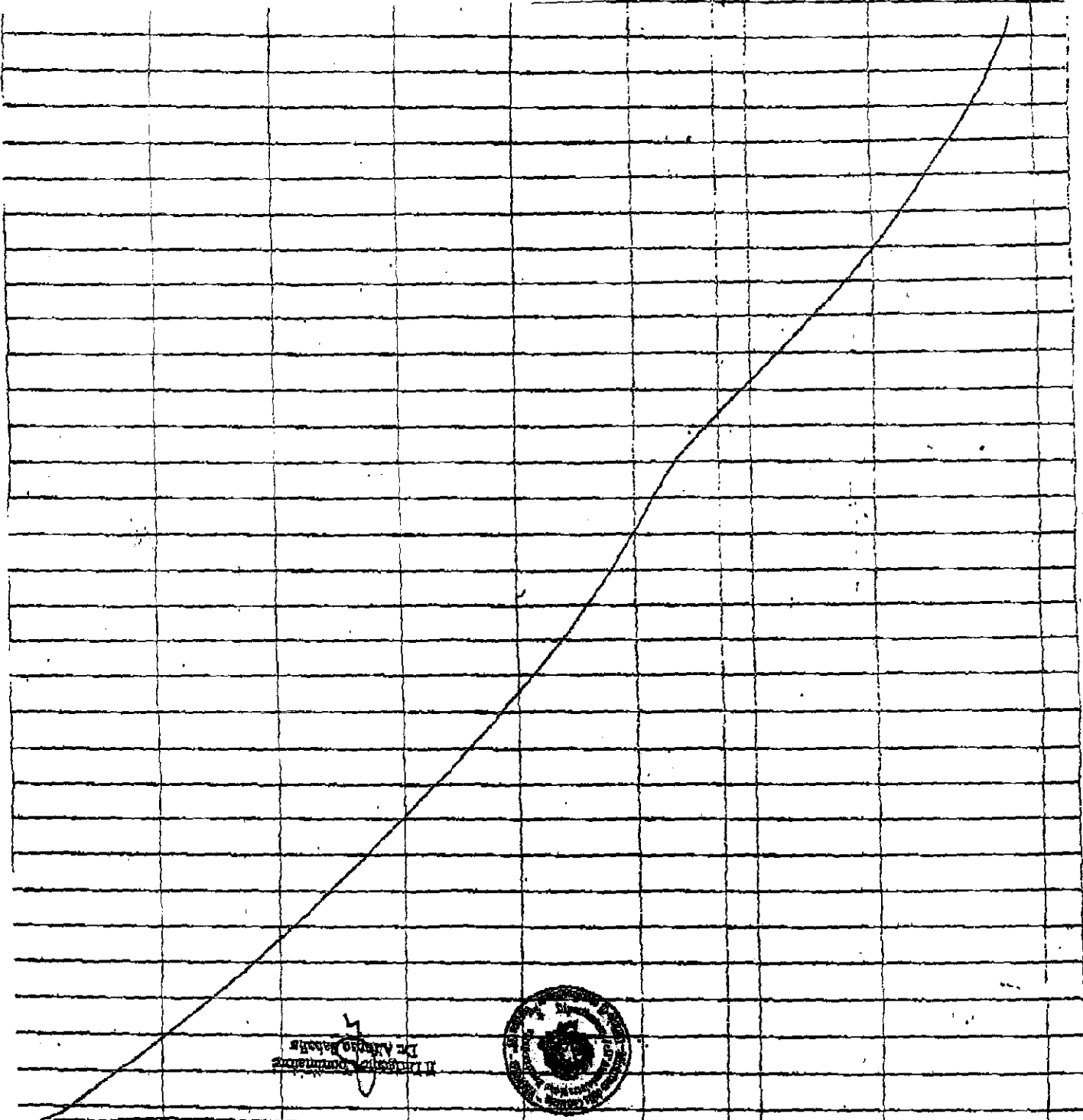
ERANO 02  
ENTRATE 06  
TOTALE 08

L'Ispettore Responsabile



nr. preg.	Cognome	Nome	Sesso	Data	Luogo	Reato	A.G. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di assegnamento
09	FERRAZZI	FRANCESCO	M	08.06.52	LA SPEZIA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CA ALESSANDRIA
10	GERMANO	CHIARA	F	07.04.50	GENOVA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
11	ROMANIN	ANGELO	M	02.12.56	TRIGLIA (CA)	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
12	ROSSOMANO	FRANCESCO	M	19.04.50	POZZA (CA)	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
13	MARCONI	NICOLA	M	04.05.51	SIENA	Art. 115 c. 1.	Proc. 100. CE		CA ALESSANDRIA
14	SUBARI	FRANCESCO	F	10.12.52	PERUGIA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
15	QUINZANI	FEDERICO	M	24.09.19	LIVORNO	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
16	CARENTERI	ALESSANDRO	M	14.12.51	GENOVA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
17	BORGIO	MATEO	M	10.12.50	ROMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
18	AVENI	SILVANO	M	28.12.54	PERUGIA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
19	BENINO	ANDREA	M	22.11.58	CUNEO	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
20	LUPATI	BRUNO	M	11.12.55	ROMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
21	ULZEGA	PIETRO	M	13.11.50	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
22	LUIS	ALBERTO	M	25.12.52	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
23	ADOLFO BOKA	GIUSEPPE	M	26.12.50	OLIVETO (CA)	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
24	LABONI	EDUIS	M	31.12.54	ROMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
25	FRANZESCHINI	DIANA	F	26.12.52	MILANO	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
26	DELFINO	GIUSEPPE	M	21.12.59	CUNEO	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
27	PAROLI	ALESSANDRO	M	16.12.51	ALESSANDRIA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
28	DOMISI	LORENZO	M	12.12.50	ROMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
29	DAVAL ALBAN	LINDA FRANCESCA	M	12.12.50	BLOIS	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
30	GIUSEPPE DANIELI	PETERO	M	25.12.52	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
31	SASSI	DAMIANO	M	13.12.56	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
32	ENDER	TALINE	F	14.12.55	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
33	SEKALIER	KARL	M	25.12.51	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
34	PEREVALI	ESTER	F	10.12.50	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
35	MARGARETTA	ANILLO	M	10.12.57	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
36	GIUSEPPE BIANCHI	GIUSEPPE	M	10.12.50	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
37	LABROCCO DAVID	THOMAS	M	13.12.53	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
38	NEDESSAR DAN	CLAUDE	M	23.12.53	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
39	SCALFETTA	TABRIZIO	M	10.12.51	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
40	BLAIR SHAW	COLIN	M	21.12.51	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
41	REGALIERO	PIERO VITO	M	16.12.55	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
42	LUPERINI	TABRIZIO	M	10.12.54	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
43	CHIANESE	TERENZO	M	10.12.54	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
44	BERICI	ALESSANDRO	M	22.12.56	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
45	MANZONI	GIUSEPPE	F	15.12.56	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
46	BYRNE MARK	THOMAS	M	10.12.53	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
47	BYRNE	PAUL	M	23.12.52	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA
48	ROBERTO RODOLFO	ROBERTO	M	10.12.50	PARMA	Art. 532 c. 1.	Proc. 100. CE		CE ALESSANDRIA





Il Dirigente  
Dr. Alberto Basso



Cognome	Nome	Residenza	Nascita		A.Q. da cui dipende	Osservazioni	Istituito di assegnazione
			Data	Luglio			
49 RE GIANE	Bouchard	M	28-11-69	PARACLO	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
50 JUNEMANN	Sebastian	M	29-03-73	GERMANIA	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
51 IGHERA	Christiane	M	09-09-64	GENOVA	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
52 GAGLIASTRO	Maurizio	M	05-12-74	ESOLI (SA)	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
53 URBINO	Gerardo	M	04-10-78	VENOSA (PE)	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
54 MORABITO	Benito	M	05-07-73	CATANIA	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
55 SCALIA	Rossario	M	30-07-73	CATANIA	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI
56 FIORITO	Andrea	M	01-02-77	CATANIA	ATT. 23 B.R.R.	ATT. 23 B.R.R.	C.R. ALBANO DI





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Matricola Sez. distaccata di BOLZANETO

## ELENCO NOMINATIVO DETENUTI ENTRATI

Dalla mezzanotte del giorno 21/07/01 a quella del 22/07/01

### SEZIONE MASCHILE

ERANO 48 (di cui 1 ric. osp. civ.)  
- DI NESSUNO 21.701 -

ENTRATI 69

TOTALE 117 (di cui n° 4 det. ric. osp. civile) → NON INQUADRABILI ←

### SEZIONE FEMMINILE

ERANO 08

ENTRATE 11

TOTALE 19



Il Dirigente Coordinatore  
Dr. Antonio Sabella

L'Ispettore Responsabile



Fig.	Cognome	Nome	Sexo	Data	Luogo	Reside	A.G. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di assegnazione
57	JAKOBSSON	Linus Arvid	M	15-06-89	SVEZIA	ACT. 337 C.P. PROC. 337 C.P.			C.R. ALBANO DI LUZIA
58	MOA WERA	Alexandra Arvid	F	23-05-82	SVEZIA	ACT. 336, 337 C.P.			C.C. VERCELLI
59	CASTELLANA	Emanuele	M	23-05-81	ROMA	ACT. 336, 337 C.P.			C.A. ALBANO DI LUZIA
60	SALEME	Jose	M	16-06-80	BRAZILE	C.P. + ACT. 337			C.A. ALBANO DI LUZIA
61	CHIANG	Antonio	M	22-03-83	FOGGIA	CASALE			
62	SANTORO	Marco	M	24-02-83	ROMA	CASALE			
63	PASOLINI	Bruno	M	08-01-56	ROMA	CASALE			
64	VIVARELLI	Roberto	M	20-06-77	GENOVA				
65	MAIOVALLE	Tommaso	M	01-02-80	ROMA				
66	PARTESOTTI	Giorgia	F	30-10-80	PADOVA				C.C. VERCELLI
67	BIANCHINI	Matteo	M	21-10-82	BASSANO	ACT. 2. L. 1.			C.R. ALBANO DI LUZIA
68	PASCIATORE	Angelo	M	22-01-78	MATERA	ACT. 336, 337 C.P.			C.A. ALBANO DI LUZIA
69	DE MUNDO	Alfonso	M	17-08-74	COSENZA	ACT. 336, 337 C.P.			
70	CROCIANTINI	Massimiliano	M	08-11-77	GENOVA	ACT. 336, 337 C.P.			
71	CEPOLINA	Andrea	M	18-08-81	GENOVA	ACT. 336, 337 C.P.			
72	VELLA	Alessandro	M	27-01-88	GENOVA	ACT. 4. L. 1.			
73	DUBREUIL	Pier Romane	M	28-05-81	FRANCIA	ACT. 336, 337 C.P.			
74	DE VITO	Stefano	M	14-08-79	FRANCIA	ACT. 336, 337 C.P.			
75	SIDERIADIS	Panagiotis	M	14-07-76	GRECIA	ACT. 336, 337 C.P.			C.R. ALBANO DI LUZIA
76	BONINI	Andrea	M	14-04-78	LA SPEZIA	ACT. 336, 337 C.P.			
77	FRANCA	Alessio	M	08-10-75	PADOVA	ACT. 336, 337 C.P.			
78	BRAND	Ulrich	M	15-04-87	GERMANIA	ACT. 336, 337 C.P.			C.R. ALBANO DI LUZIA
79	KUCHAR	Massimo	M	15-08-78	VERONA	ACT. 336, 337 C.P.			
80	CRIVELLARO	Cyril	M	01-09-82	FRANCIA	ACT. 336, 337 C.P.			
81	NICOLAS	Paul Jean	M	20-01-82	FRANCIA	ACT. 336, 337 C.P.			
82	SERGI	Costantino	M	19-09-86	ADRIANO (E)	ACT. 336, 337 C.P.			
83	REPETTO	Davide	M	02-01-82	SAVONA				
84	ROMASIER	Evandro	M	21-04-82	BRAZILE				
85	DEVOTO	Stefano	M	20-07-75	GENOVA				
86	ARZILIERO	Dominique	M	17-12-82	SVIZZERA				
87	SPINAI	Massimiliano	M	09-08-86	CIVITAVECCHIA				
88	ANERDI	Francesco	M	11-08-81	VENEZIA				
89	CITOLI	Omar	M	26-06-81	MODENA				
90	NANGUNARO	Andrea	M	17-04-70	MODENA				
91	ARABONI	Luca	M	01-02-81	SAVONA				
92	PERARA	Raffaele	M	07-08-82	CHIAI (E)				
93	FAVERIO	Cristian	M	24-03-76	COMO	ACT. 336, 337 C.P.			
94	BUSSETTI	Brando	M	01-05-77	COMO				
95	MASSAGLI	Nicola	M	28-11-77	LUCCA				
96	WENZ	Jakob	M	05-07-80	GERMANIA				



no.	Cognome	Nome	scato	Date	Nascita	Luogo	Religio	A. G. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di assegnazione
97	GUIDI	Francesco	M	06-05-79	LUCCA	REG. 356, 337 PACC. REG. CIO				C.R. Alessandro S.M.
98	RUBER	Stefan Andreas	M	08-12-80	SVIZZERA	REG. 356, 337 PACC. REG. CIO				
99	SEITZ	Volentin Klaus	M	24-02-81	GERMANIA					
100	ISFRANI	Massimo	M	16-12-78	LUCCA					
101	OFISTER	Stephan	M	13-09-80	SVIZZERA					
102	ALFARANO	Maurizio	M	10-12-79	MODENA	REG. 356, 337 PACC. REG. CIO				
103	MILES	Robert	M	27-01-75	GERMANIA					
104	BENETTI	Claudio	M	11-04-59	SCHEIA (VI)					
105	MARAFIA	Manila	F	28-01-76	PARAND	REG. 356, 337 PACC. REG. CIO				C.C.F. VERCELLI
106	LEONE	Katia Felice	F	05-12-76	MILANO	REG. 356, 337 PACC. REG. CIO				
107	TANGARI	Manuela	F	17-08-83	PARAND					
108	FRAGELLI	Marina	F	14-03-70	PARAND					
109	BATTISTA	Alessandra	F	09-08-80	PARAND					
110	MORRONE	Adriana	F	08-10-83	PARAND					
111	GIRPAUDO	Giampaolo	F	07-05-73	PARAND					
112	DE FLODIO	Anna	F	18-09-78	PARAND					
113	SCORDO	Antonina	F	19-03-89	REGGIO C					
114	CAMANDONA	Sergio	M	06-06-66	RIUOLI					
115	RENATILE	Sergio	M	28-04-50	PARAND					
116	ABDIO	Massimo Vito	M	1-5-70	PARAND					
117	BERGAMINI	Valerio	M	01-11-76	PARAND					
118	DEA D'ARTE	Arturo	M	11-11-76	PARAND					
119	BOGHINI	Roberto	M	11-11-76	PARAND					
120	ROBACH	Monaldo	M	25-11-74	PARAND					
121	ROSTUCCI	Andrea	M	22-12-72	PARAND					
122	GALLERI	Valerio	M	09-10-80	PARAND					
123	CREMONA	Paolo	M	14-11-72	PARAND					
124	HOLLOSI	David	M	22-12-74	PARAND					
125	BISACCA	Mario	M	14-11-72	PARAND					
126	DE SAVA	Sergio	M	01-11-85	PARAND					
127	ZUCCARI	Sergio	M	08-11-82	PARAND					
128	LAURO	Roberto	M	11-11-80	PARAND					
129	SALEH HANS	Jürgen	M	20-12-75	PARAND					
130	ALBINIKOVAS	Tomas	M	03-02-82	LITUANIA	REG. 356, 337 PACC. REG. CIO				C.C. PAVIA
131	BALBIS	Ruiz Aitor	M	09-10-80	SPAGNA					
132	BALZAL	GREGORE	M	03-03-82	POLONIA					
133	BARRIMANUS	Georg	M	28-11-81	GERMANIA					
134	BLAIR	Jonathan	M	31-03-83	GERMANIA					
135	BRAYER	Stefan	M	24-07-81	GERMANIA					
136	BUCHANAN	Samuel	M	02-06-85	NUOVA ZELANDA					





Coordinamento "Vertice G8" (Genova, 20 - 22 luglio 2001)

Matricola Sez. distaccata di **BOLZANETO**

Dalla mezzanotte del giorno 22/07/2001 alle ore 12 del 23/07/2001

L'Ispettore Responsabile



nr. prog.	Cognome	Nome	scudo	Data	Luogo	Reside	A. g. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di assegnazione
134	DUMAN	Hesof	H	11-11-35	GERMANIA	ARE 18.119 O.P. PROC. GER. 40			C. C. PAULA
138	ENGEL	Jacob	M	05-01-42	POLONIA				
139	FIGURELLI	Attilio	M	23-01-30	BOGGIA				
140	FRANCESCO	Javier	M	14-05-36	SPAGNA				
141	GALLOWAY	Ian Fawcett	M	21-03-35	USA				
142	GATTERMANN	Christian	M	13-10-41	GERMANIA				
143	GIOVANNETTI	Ivan	M	01-12-43	MILANO				
144	HALDIMANN	Fabian	M	20-04-49	SVIZZERA				
145	ALLUEVA	Fortea	F	18-09-30	SPAGNA				C. C. VERCEL
146	BACHMANN	Berta Agnes	F	15-07-47	GERMANIA				
147	BARTESKING	Sara	F	07-03-30	LECO				
148	BOOSER	Madia	F	22-10-41	SVIZZERA				
149	BOUMAN	Barbara	F	02-09-38	GERMANIA				
150	BRUSCHI	Valeria	F	26-02-45	GERMANIA				
151	CEDERSTROM	Ingrid	F	29-11-46	SVEZIA				
152	DI PIETRO	Adolfo	F	21-10-46	BRASIA				
153	DIGENTI	Simone	F	04-08-30	SVIZZERA				
154	SPARKS	Sherman David	M	07-03-38	USA	ARE 18.119 O.P. PROC. GER. 40			C. C. PAULA
155	HERMANN	Jens	M	13-10-78	GERMANIA				
156	HINRICHS	Theodor	M	04-06-43	GERMANIA				
157	HUBNER	Tobias	M	11-01-46	GERMANIA				
158	KREB	Holger	M	23-04-40					
159	LAMPADA	Antonia	M	05-03-46	SPAGNA				
160	LUTHI	Nathan	M	25-1-48	SVIZZERA				
161	HERMANN	Joachim	M	08-03-81	GERMANIA	ARE 18.119 O.P. PROC. GER. 40			
162	HIERA	Christian	M	14-06-47	BRASIA				
163	BERGOLA	Matteo	M	04-04-41	LECO				
164	CUNNINGHAM	David John	M	04-07-48	CANADA				
165	CHANNIES	OKI	M	25-10-49	POLONIA				
166	BRERO	Vincent	F	31-01-53	SPAGNA				C. C. VERCEL
167	MARQUELO	Felix	M	5-11-65	SPAGNA				
168	MAEWESEN	Niels	M	8-1-48	GERMANIA				
169	DE GUALAN	Daniel	M	23-9-66	INDONESIA				
170	ROSET DAUB		M	07-11-41	SPAGNA				
171	ROSTON	Don Under	M	8-5-41	GERMANIA				
172	ROTH	Robert	M	9-11-68	GERMANIA				
173	NATHAN	ACHIN	M	31-11-69	GERMANIA				
174	NOGUEAS	Corral	M	14-02-65	SPAGNA				
175	PATZKE	SAV	M	16-10-75	DANIMARCA				
176	PERONE	Vito	M	20-12-77	ITALIA				



Nr. Prof.	Cognome	Nome	Sesso	Nascita		Religio	A.G. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di assegnazione
				Data	Luogo				
174	RESCHKE	Karl	M	26.08.1901	Wien	cat. r. g. d. s.	Prote. Ref. Prov.		E. C. PAVIA
178	SANT MADARA	ANTONIO	M	3.12.03	ANAGNI				
179	SCHLITTING	MILCO	M	25.5.75	QUIRINDARA				
180	SCHIEDER	SI-MON	M	28.6.78	GERMANIA				
181	SVENSSON	TOMAS	M	14.10.71	STOCKHOLM				
182	SEABO	TOMAS	M	24.2.80	MILANO				
183	TOMELLERI	EMILIO	M	16.1.79	ITALIA				
184	ZEHATSCHKE	SEBASTIAN	M	25.1.81	NEUCHÂT				
185	BARONKOLTSAN	KARL	M	24.11.70	GERMANIA				
186	ROSSO	GIULIO	M	28.9.76	SPAGNA				
187	BOULE	BENTHIN	M	3.2.80	GERMANIA				
188	ESTRADA	ARMANDO	M	14.5.79	VENEZIA				
189	GUARDAGLIA	ANTONIO	M	3.12.63	BOLOGNA				
190	FOLLOK-RADOL	JOHANN	M	3.1.76	GERMANIA				
191	REICHEL	ULRICH	M	22.10.79	BERLINO				
192	ALBRECHT-THOMAS	PAUL	M	11.1.79	GERMANIA				
193	WASSCH	HELMUT	M	12.1.73	GERMANIA				
194	BUHLKE	LENA	F	16.2.77	GERMANIA				E. C. VOGHERA
195	SILBER	STEFAN	M	31.1.78	GERMANIA				C. C. PAVIA
196	POST-THOMAS	WILHELM	M	7.8.67	GERMANIA				
197	PROSCHAN	PAUL	M	28.3.82	ITALIA				
198	PAULIG	EDUARD	M	28.12.78	ITALIA				
199	MARTINI	ANNA	F	20.1.75	SPAGNA				C. C. VOGHERA
200	LORE	LUIS SIGISMUND	M	17.11.59	SPAGNA				C. C. PAVIA
201	DOHERTY	Nicola Anne	F	24.07.74	IRLANDA				E. C. VOGHERA
202	GALANTE	STEFANIA	F	9.1.70	ITALIA				
203	DEBIE	SEBASTIAN	F	19.1.70	GERMANIA				
204	GOL	SARAH	F	15.05.05	ITALIA				
205	GROBE	BROTHMAN	F	8.11.77	GERMANIA				
206	HABER	KARL	F	12.12.61	IRLANDA				
207	HELAND	ELSA	F	20.1.75	ITALIA				
208	HEIGEL	HILDEGARD	F	12.11.75	GERMANIA				
209	DAEGE	LAURA	F	15.11.61	GERMANIA				
210	KATKIN	DANIELA	F	24.1.78	GERMANIA				
211	MATSKA	ANNA	F	28.10.80	ITALIA				
212	OLSON	HEIDI	F	15.11.61	GERMANIA				
213	PARNE	ANNA	F	5.7.70	ITALIA				
214	PERONE	ANNA	F	19.6.70	ITALIA				
215	SEAL	ROSALBA	F	20.11.74	ITALIA				
216	SIEVERIGHT	KARL	F	10.12.77	GERMANIA				



nr. Prot.	Cognome	Nome	scad.	Recluta		Reato	A.G. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di Assegnazione
				Data	Luoogo				
7	WEISZ	TERESA	18/67	Novara	ALB. M. R.		Proz. 208.95		DELOGHERA
8	WEISZ	ANNA	25/67	Novara					
9	WIEGERS	DAPHNE	15/67	Assen					
10	KARAFERO	ANNA	13/67	Novara					
11	LEONE	ANNA	10/67	Novara					
12	KIRSEN	WAGNER	12/67	Novara					



Il Dirigente  
Dott. Mario Bazzoli



nr. prog.	Cognome	Nome	Sesso	Data	Luogo	Residenza	A. G. da cui dipende	Osservazioni	Istituto di Assegnazione
01	CARLINO	GIACOMO	M	13-02-67	FROSINONE	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
02	VIE	VALERIA ANNE	F	30-04-66	VERGARA (FROSINONE)	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
03	MANGINI	ANDREA	M	14-03-80	VIGNA	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
04	MAGNANI	TERESA SANDA	F	14-03-78	VERGARA (FROSINONE)	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
05	TABAKTOROFF	SANTY	M	18-06-84	TEHERAN (IRAN)	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
06	ARCULEO	CARLO	M	06-04-77	PARMA	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
07	VALCOURA	ANTONIO	M	08-04-84	PARMA	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		
08	GRAT	ANDREA	M	15-06-69	VERGARA	ATT. 1 L. 110	PODE. FROSINONE		



Dr. Alberto Santini

